

COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

NORME DI PSC

- In **rosso** e **blu** sono indicate le modifiche a seguito delle Controdeduzioni alle Riserve e Osservazioni della Provincia (del. G.P. n° 204 del 27 giugno 2006)

ADOZIONE:

Del. C.C. n° 2 del 30/01/2006

CONTRODEDUZIONE ALLE
OSSERVAZIONI:

Del. C.C. n° ___ del _____

APPROVAZIONE:

Del. C.C. n° 40 del 27/07/2007

ELABORATO

■ ■ ■

DATA

Dicembre 2005
Novembre 2006

TITOLO:

NORME DI PSC

(con allegati: "A1"- Schede Urbanistiche e **Schede di Valsat**; "A2"- Funzioni)

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

PROGETTO:

Studio di Architettura e Urbanistica Dott. Arch. Guido Leoni

P.zza A.Balestrieri 31A - Parma - tel. 0521.772216

Collaboratori:

Arch. Michela Comani – Arch. Francesca Pezzani

INDICE**TITOLO 1°: FINALITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DI PIANIFICAZIONE COMUNALI ED OGGETTO DEL PSC – POC – RUE**

pag. 6

- Art.1 Definizione e finalità degli strumenti urbanistici di pianificazione comunali e “Carta Unica” del territorio
- Art.2 Oggetto del Piano Strutturale Comunale (PSC)
- Art.2.1 Entrata in vigore del PSC, Norme abrogate – Misure di salvaguardia
- Art.2.2 Elaborati costitutivi del PSC
- Art.2.3 Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale e prescrizioni, direttive, indirizzi per la pianificazione comunale sottordinata (P.A.E. – Protezione Civile)
- Art.2.4 Varianti PSC, POC, RUE – Funzioni
- Art.3 Oggetto del Piano Operativo Comunale (POC)
- Art. 3.1 Elaborati costitutivi del POC**
- Art.4 Oggetto del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)
- Art.4.1 Sostituzione e modifica di precedenti disposizioni
- Art.4.2 Efficacia e validità del RUE
- Art.4.3 Elaborati costitutivi del RUE
- Art.4.4 Valutazioni di compatibilità con la classificazione sismica**

TITOLO 2°: LA TUTELA DELL'IDENTITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE

pag. 24

Capo 2°A: Tutela e vincoli ambientali e paesaggistici

pag. 24

- Art.5 Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (art.11 PTCP)
- Art.6 Invasi ed alvei dei corsi d'acqua (art.12 PTCP)
- Art.7 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi meritevoli di tutela (art.14 PTCP)
- Art.8 Progetti di tutela, recupero, valorizzazione (art.29 PTCP)

Capo 2°B: Tutela e vincoli territoriali per zone di specifico interesse storico culturale

pag. 28

- Art.9 Zone ed elementi di interesse storico ed archeologico (art.15 PTCP)
- Art.10 Zone ed elementi dell'impianto storico della centuriazione (art.16 PTCP)
- Art.11 Insediamenti urbani storici (art.17 PTCP)

- Art.12 Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art.17 bis PTCP)
- Art.13 Elementi di interesse storico- testimoniale (art.19 PTCP)
- Art.14 Tutela della viabilità storica (art.20 PTCP)

Capo 2°C: Elementi strutturanti la forma del territorio comunale e ambiti rurali

pag. 33

- Art.15 Limiti e vocazioni del territorio
- Art.16 Unità di paesaggio comunali
- Art.17 Direttive e classificazioni del territorio rurale
- Art.18 Ambiti rurali di valore naturale e ambientale (Aa1)
- Art.19 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico(Aa2)
- Art.20 Ambiti agricoli periurbani di livello comunale (Aa3)
- Art.21 Ambiti agricoli ad alta vocazione agricola (Aa4)
- Art.22.1 Zone agricole ad alta vocazione agricola: sub-Ambito Aa4.1
- Art.22.2 Zone agricole ad alta vocazione agricola: sub-Ambito Aa4.2
- Art.23 Corridoi ecologici a livello provinciale e comunale
- Art.23 bis Ambiti di Riqualficazione in territorio rurale
- Art.23 ter Ambito attività ricettiva esistente in territorio rurale

TITOLO 3°: SISTEMI INSEDIATIVI: STORICO, TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE

pag. 40

Capo 3°A: Sistema insediativo storico e relativi ambiti

pag. 40

- Art.24. Obiettivi del PSC per la tutela del territorio storico – Definizioni
- Art.24.1 Centri Storici (CS) – Sub-ambito storico “A”.
- Art.24.2 Complessi edilizi ed edifici - Sub-ambito storico “B”.
- Art.24.3 Modalità di attuazione del negli ambiti del sistema insediativo storico.
- Art.24.4 Categorie o tipi di intervento nel sub-ambito storico “A” (Centri Storici)
- Art.24.5 Destinazione d’uso nel sub-ambito storico “A”.
- Art.24.6 Complessi edilizi ed edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale - sub-ambito storico “B”.
- Art.24.7 Categorie di intervento - sub-ambito storico “B”.
- Art.24.8 Destinazioni d’uso e prescrizioni generali - sub-ambito storico “B”.

Capo 3°B: Ambiti del territorio urbanizzato ed urbanizzabile

pag. 45

- Art.25. Definizioni e obiettivi del territorio urbanizzato ed urbanizzabile – Scheda urbanistica e Scheda Norma
- Art.26. Ambiti urbani consolidati (AUC)
- Art.26.1 Definizioni, perimetrazioni, caratteristiche urbanistiche e obiettivi
- Art.26.2 Requisiti e limiti alle trasformazioni
- Art.26.3 Dotazioni a livello locale
- Art.27. Ambiti da riqualificare (ARU)
- Art.27.1 Definizione e perimetrazione
- Art.27.2 Requisiti e limiti alle trasformazioni degli ARU
- Art.27.3 Ruolo del POC per l'attuazione delle previsioni del PSC entro gli ARU
- Art.27.4 Attuazione degli interventi negli ARU
- Art.27.5 Interventi ammessi per gli ambiti o gli edifici non inclusi nel POC
- Art.28. Ambiti per nuovi insediamenti (NU)
- Art.28.1 Definizione e perimetrazione
- Art.28.2 Attuazione degli interventi negli NU
- Art.29. Ambiti specializzati per attività produttive (AP)
- Art.29.1 Definizioni
- Art.29.2 Attuazione
- Art.30. Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale (APS)
- Art.31. Prescrizioni generali per la compatibilità di usi degli ambiti AUC, ARU, NU

TITOLO 4°: DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE

pag. 58

- Art.32. Definizione e disciplina del sistema delle dotazioni territoriali e infrastrutture di interesse generale
- Art.32.1 Standard di qualità urbana
- Art.32.2 Standard ecologico-ambientale
- Art.32.3 Ruolo del Bilancio dei Servizi
- Art.32.4 Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali
- Art.32.5 Procedure espropriative

TITOLO 5° INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

pag. 62

- Art.33 Classificazione delle strade
- Art.34 Ambiti stradali: disciplina, requisiti tipologici delle strade urbane
- Art.35 Strade private in territorio rurale
- Art.36 Fasce di rispetto stradale e distanze minime dal confine stradale
- Art.37 Percorsi pedonali e ciclovie (piste ciclabili)

TITOLO 6° RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

pag. 64

- Art.38 Elettrodotti e relative fasce di rispetto
- Art.39 Depuratori privati
- Art.40 Impianti di trasmissione radio-televisiva
- Art.41 Impianti di trasmissione per la telefonia mobile
- Art.42 Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale
- Art.43 Metanodotti
- Art.44 Attività di raccolta, deposito e rottamazione degli autoveicoli

Appendice 1: Elenco delle attività industriali a rischio di incidente rilevante (art.54.1.4 lett.g).

pag. 69

Appendice 2: R.D. del 27/07/1934 n.1265 T.U. delle leggi sanitarie delle lavorazioni insalubri
Elenco attività di industrie insalubri di cui al D.M. 2 marzo 1987, di cui all'art. 216 del TULS. (art. 54.1.4 lett.g).

pag. 71

Allegato A1: Schede Urbanistiche
Schede di VALSAT

Allegato A2: Funzioni

TITOLO 1°: FINALITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DI PIANIFICAZIONE COMUNALI ED OGGETTO DEL PSC – POC – RUE

Art.1 Definizione e finalità degli Strumenti Urbanistici di Pianificazione Comunali e “Carta Unica” del territorio

1. Ai sensi della L.R. 20/2000, per gli Strumenti Urbanistici di Pianificazione Comunale si intendono:
 - P.S.C., Piano Strutturale Comunale;
 - P.O.C., Piano Operativo Comunale;
 - R.U.E., Regolamento Urbanistico Edilizio.
2. Gli Strumenti Urbanistici di Pianificazione comunale sono formati ai sensi della L.R. 20/2000 e, in attuazione del quadro programmatico e normativo provinciale del PTCP, del Quadro Conoscitivo comunale e del Documento Preliminare, definiscono l’assetto del territorio comunale, disciplinandone l’uso e le trasformazioni del suolo.
3. Gli Strumenti Urbanistici di Pianificazione comunale perseguono i seguenti obiettivi strategici:
 - Promuovere la coesione sociale, attraverso il rafforzamento dell’identità della comunità locale.
 - Determinare le condizioni per mantenere costantemente positivo il trend demografico.
 - Favorire lo sviluppo del sistema produttivo.
 - Migliorare la qualità ambientale del territorio comunale, mirando alla tutela sia sotto il profilo dell’aspetto fisico che culturale.
4. Per il perseguimento di tali finalità gli Strumenti Urbanistici di Pianificazione comunale assumono i seguenti contenuti:
 - a) recepiscono gli interventi definiti a livello regionale e provinciale (in particolare per quanto riguarda gli indirizzi, direttive e prescrizioni del PTCP – art.4 delle norme), relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;
 - b) individuano, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione provinciale (“Strategie d’area”, “Strategie d’Ambito” del PTCP), ipotesi di sviluppo dell’area comunale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
 - c) definiscono le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali;

- d) definiscono i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente;
- e) specificano ed articolano le dotazioni territoriali, indicando a tal fine i diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo provinciale.
5. **La Carta Unica del territorio**, di cui all'art. 19 della L.R. 20/2000 coincide con le tavole in scala 1:5.000 e 1:10.000, in cui sono riportate le simbologie e le modalità di intervento dei rispettivi strumenti di PSC – POC – RUE.
Detta cartografia è elaborata, adottata e approvata contestualmente al POC.
Contestualmente all'adozione e approvazione del POC, viene adottata e approvata una Variante di RUE e relativa cartografia, che definisca che la cartografia di POC, contiene anche le simbologie relative alle modalità di intervento e agli usi del suolo del RUE.
6. Le Varianti cartografiche di PSC – di POC – di RUE, dovranno essere riportate anche nella "Carta Unica" di cui al precedente punto 5.

Art.2 Oggetto del Piano Strutturale Comunale

1. Il piano strutturale comunale, redatto ai sensi della L.R. 20/2000, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune con riguardo al proprio territorio per delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo, e per tutelare l'integrità fisica e ambientale e l'identità culturale dello stesso.
2. In conformità alla L.R. 20/2000, al PSC compete di:
- a) stabilire i vincoli e le condizioni che derivano dalle trasformazioni del suolo e che operano senza alcun limite temporale;
 - b) può riconoscere la medesima possibilità edificatoria ai diversi "Ambiti" che presentano caratteristiche omogenee, in rapporto alla finalità della perequazione urbanistica;
 - c) può proporre modifiche al PTCP e ai Piani settoriali;
 - d) delinare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo e tutelare l'integrità fisica e ambientale e l'identità culturale del proprio territorio comunale; in particolare:
 - valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
 - fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
 - individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
 - classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale, la cui perimetrazione è riportata nelle tavole di PSC;
 - individua gli "Ambiti" del territorio comunale e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi,

- stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;
- definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE;
 - si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nel PTCP.
3. Contenuti strategici del PSC relativamente ai “Sistemi “ e agli “Ambiti” del territorio comunale in conformità alla L.R. 20/2000:
- a) Sistema ambientale;
accerta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale, dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, in conformità alle previsioni del PTCP.
 - b) Sistema insediativo;
delimita gli ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PTCP. Il piano stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per ciascun ambito con riferimento ai fabbisogni locali ed agli indirizzi del PTCP.
 - c) Sistema delle infrastrutture per la mobilità;
recependo le previsioni della pianificazione e programmazione sovraordinata e provvede alla definizione:
 - della rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione ed agli spazi per l'interscambio tra le diverse modalità di trasporto urbano o extraurbano;
 - del sistema della mobilità ciclabile e pedonale;
 - delle prestazioni che le infrastrutture devono possedere, in termini di sicurezza, di geometria e sezione dei tracciati, di capacità di carico, per garantire i livelli di funzionalità, accessibilità e fruibilità del sistema insediativo che costituiscono gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico ambientale;
 - provvede inoltre alla definizione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, nell'osservanza della disciplina vigente;
 - definisce il perimetro del centro abitato, ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi;
 - d) Centri storici;
definisce la perimetrazione del centro storico e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio; il PSC stabilisce inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunionalizzazione dello stesso, anche con

riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico.

- e) Insedimenti e infrastrutture storici del territorio rurale; recepisce e integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili individuati e specifica la relativa disciplina di tutela.
- f) Edifici di valore storico-architettonico; individua gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, e definisce gli interventi ammissibili negli stessi, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.
- g) Ambiti urbani consolidati: delimita il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi del comma 2 dell'art.28 della L.R. 20/2000; per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione; il PSC indica inoltre le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale, definendone le politiche e gli obiettivi da perseguire.
- h) Ambiti da riqualificare: individua le parti urbane che necessitano di riqualificazione e fissa, per ciascuna di esse, gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da assicurare nonché la quota massima dei carichi insediativi che potranno essere realizzati nell'ambito dell'intervento di riqualificazione.
- i) Ambiti per i nuovi insediamenti: perimetra gli ambiti del territorio comunale che possono essere destinati a tali nuovi insediamenti. Il piano stabilisce per ciascun ambito la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili, relativa alla capacità insediativa minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualità urbana attese.
- l) Territorio rurale: delimita e disciplina gli ambiti del territorio rurale e indica le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali ed antropici, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali.

Aree di valore naturale e ambientale :

- disciplina e individua le aree di valore naturale e ambientale definendone gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni del PTCP;
- provvede ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse.

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico:

può individuare gli ambiti più idonei per lo sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di

servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo, qualora sussistano limitazioni all'utilizzazione agricola del suolo.

m) Ambiti agricoli periurbani:

sulla base delle indicazioni del PTCP, individua gli ambiti agricoli periurbani e ne definisce obiettivi e prestazioni attese e interventi ammessi; le previsioni del PSC costituiscono criteri di priorità ai fini dell'attribuzione alle aziende operanti negli ambiti agricoli periurbani di specifici contributi finalizzati a compensarle per lo svolgimento di funzioni di tutela e miglioramento dell'ambiente naturale

n) Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:

- stabilisce, per i diversi ambiti del territorio comunale, la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni che è necessario garantire;
- provvede inoltre: alla individuazione di massima delle aree più idonee alla localizzazione degli impianti e delle reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale; alla definizione delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano necessarie

o) Attrezzature e spazi collettivi

- stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale, in conformità a quanto disposto dai commi 3, 4 e 5 dell'art.A-24 della L.R. 20/2000;
- definisce gli abitanti effettivi e potenziali.

7. Il dimensionamento urbano del PSC è argomentato ad un orizzonte temporale non superiore a 20 anni.

Art.2.1 Entrata in vigore del PSC – Norme abrogate – Misure di salvaguardia

1. A decorrere dall'entrata in vigore del PSC sono abrogate le disposizioni del P.R.G. previgente ed ogni altra disposizione incompatibile, fatto salvo, in regime transitorio, fino all'approvazione del POC, per gli Ambiti Urbani Consolidati valgono le classificazioni delle Zone Omogenee e le Norme Tecniche di Attuazione del PRG previgente.
2. Ai sensi dell'art.12 della L.R. 20/2000, a decorrere dalla data di adozione del PSC l'Amministrazione comunale sospende ogni determinazione in merito:
 - all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione urbanistica (piani di settore, piani attuativi) in contrasto con le prescrizioni del PSC adottato.

Art.2.2 Elaborati costitutivi del P.S.C.

1. Costituiscono elaborati del Piano Strutturale Comunali (PSC):

- Relazione
- Norme di PSC e relativi allegati: A1 – Schede urbanistiche e Schede di VALSAT
A2 – Funzioni

Tavole di PSC:

- Tav. 1 – Territorio urbanizzato e urbanizzabile; (1 tavola in scala 1:10.000)
 - Tav. 2 – Ambiti e trasformazioni territoriali - tutele ambientali e storico culturali (3 tavole in scala 1:5.000), da intendersi “Carta Unica” del territorio (2a – 2b – 2c).
 - Tav. 3 – Tavola di sintesi (scala 1:10.000)
 - Tav. 4 – Tavola Sinottica
2. Costituiscono allegati al Piano Strutturale i seguenti documenti, elaborati ai sensi della L.R. 20/2000:
- Quadro conoscitivo
 - Documento preliminare
 - VALSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale)
 - Allegato alle Schede Urbanistiche (1:5000), elaborato non prescrittivo ed indicativo per la formulazione del POC.
3. Il comune può proporre variazione al PTCP attraverso il PSC ai sensi dell’art. 22 della L.R. 20/2000 e in conformità all’art.7 delle “Norme per la tutela territoriale e paesaggistica” del PTCP.

Art.2.3 Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale e prescrizioni, direttive, indirizzi per la pianificazione comunale subordinata (P.A.E. – Protezione Civile)

1. In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva:
- il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio, che disciplina, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 20/2000;
 - le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
 - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
 - gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.
 - Il POC, Piano Operativo Comunale, strumento urbanistico che, ai sensi dell’art.30 L.R. n. 20/2000, individua e disciplina gli

interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC non può modificare i contenuti del PSC.

2. Il comune può proporre variazione al PTCP attraverso il PTCP ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000.

3. Rapporti PUA E POC

3.1 I Piani Urbanistici Attuativi (PUA), con il POC, disciplinano gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, attraverso la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

3.2 I PUA possono prevedere modifiche o integrazioni al POC; in tale caso si applicano le procedure di cui all'art.35 della L.R. 20/2000.

3.3 Si intendono Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.):

- piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata (artt 13 e seguenti L. 1150/1942 (P.P.)
- piano per l'edilizia economica e popolare (L. 167/1962 e art. 35 e seguenti L.865/1971) (PEEP)
- piano di lottizzazione di ufficio (art. 8 L. 765/1967) (PLU)
- piano per gli insediamenti produttivi (art. 27 e seguenti L.865/1971) (PIP)
- piano di recupero di iniziativa pubblica o privata (art. 27 e seguenti L.865/1971) (PdR)
- programma integrato di intervento, di iniziativa pubblica o privata (art. 16 L. 179/1992) (PII)
- programmi di recupero urbano (art. 11, comma 5, L. 493/1993) (PRU)
- programmi di riqualificazione urbana (art. 2, comma 2, L. 179/1992 e DM LL.PP 21.12.1994 e L.R. 3.07.1998 n° 19) (PQU)

I PdR, PII, PQU, possono essere individuati nel POC negli Ambiti Urbani Consolidati (AUC) anche se non compresi negli Ambiti Urbani da Riqualificare (ARU).

3.4 I Piani Particolareggiati (PP) definitivamente approvati e convenzionati, prima dell'adozione del RUE in attesa o in corso di esecuzione, o già completati ed attuati alla data di adozione del RUE, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia.

3.5 Nel caso in cui alcuni contenuti dei suddetti PP di cui al comma 3.4, definitivamente approvati e convenzionati, siano difformi rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici

comunali approvati (PSC, RUE, POC), queste ultime previsioni sono da intendersi operanti entro il perimetro dei piani attuativi a far tempo dalla scadenza del termine fissato per la completa attuazione dei contenuti delle convenzioni di tali medesimi strumenti attuativi o di loro varianti.

- 3.6 Per quanto riguarda le aree cedute al Comune per opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base dei PP di cui ai commi 3.4 e 3.5 approvati, il POC ne può prevedere, entro i limiti previsti dalla L.R. 20/2000, un utilizzo diverso, fermo restando il carattere pubblico delle stesse ed il loro ruolo di servizio agli insediamenti di pertinenza. In tali casi le previsioni del POC prevalgono su quelle dei PUA.
- 3.7 Per quanto riguarda le abitazioni e gli altri immobili realizzati sulla base del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare o di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) rimangono comunque in vigore per i tempi e la durata prevista i vincoli, gli obblighi e le condizioni a suo tempo fissate a carico degli Enti e dei soggetti assegnatari.
- 3.8 L'Amministrazione Comunale può deliberare la predisposizione di strumenti urbanistici attuativi per qualunque zona del territorio comunale per motivate ragioni e per pubblico interesse; in particolare con delibera di Consiglio Comunale, il Sindaco può assoggettare a programma integrato d'intervento, piani particolareggiati e di recupero di iniziativa privata e pubblica; in ogni caso, con Delibera di Consiglio Comunale costituente variante al POC, il Sindaco può nell'ambito di P.P. e di P.D.R. di iniziativa privata individuare una quota parte di edilizia pubblica e/o convenzionata.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non proceda all'attuazione di interventi urbanistici attuativi nelle zone previste dal POC attraverso Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica, o Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.), o Piano delle aree destinate agli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), i privati aventi titolo potranno procedere all'attuazione delle stesse attraverso Piano Particolareggiato di iniziativa privata.

4. Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive (P.A.E.) nell'ambito del P.I.A.E. al termine della validità dei PAE valgono le prescrizioni contenute nelle norme di attuazione dei PAE stessi ai fini della sistemazione del suolo; se le norme di PAE non definiscono le modalità di sistemazione del suolo o per la formazione di nuovi PAE, gli indirizzi da assumere sono la rinaturalizzazione o il ripristino all'uso agricolo o comunque un riutilizzo di tipo ambientale e/o di uso collettivo; è fatto comunque obbligo, come parte integrante del PAE, di un progetto esecutivo di sistemazione del suolo alla scadenza del PAE stesso.
5. In relazione all'uso per attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza, la protezione civile e simili, sono previsti in via ordinaria nel RUE esclusivamente interventi di manutenzione, interventi di realizzazione di manufatti non configurabili come edifici ad integrazione di attrezzature

preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati di opere pubbliche. Ogni altro intervento riguardo a tali usi, ivi compresa la realizzazione di nuove attrezzature, può essere programmato nel POC.

Art.2.4 Varianti di PSC, POC, RUE – Funzioni

1. Il RUE e il POC possono essere modificati con varianti adottate e approvate con delibera di Consiglio Comunale.
2. L'Allegato "A2" delle Norme di PSC, relativo alle Funzioni con relativi codici, può essere integrato con altre sottocategorie di funzioni senza costituire Variante di PSC, ma solo Variante di RUE.

Art.3 Oggetto del Piano Operativo Comunale (POC)

1. In conformità alla L.R. 20/2000, al POC compete di:
 - b) recepire i vincoli che derivano dalle trasformazioni del suolo stabilite dal PSC;
 - c) disciplinare, con i PUA – in rapporto alla perequazione urbanistica – gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurando la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.
2. Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.

Per quanto non definito al presente comma, si rinvia all'art. 30 della L.R. 30/2000.

In particolare: il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti:

- a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;
- b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;
- c) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;
- d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;
- e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;

- f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il POC applica criteri di perequazione ai sensi dell'art.7 della L.R. 20/2000.

Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. A tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 2, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.

Il POC può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati attraverso società aventi come oggetto la trasformazione di aree urbane, di cui all'art.6 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.

Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale nonché la realizzazione di dotazioni ecologiche o di servizi ambientali negli ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell'art.A-20 dell'Allegato della L.R. 20/2000.

Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art.13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti:

- a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art.8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
- b) dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L. 19 ottobre 1998, n. 366.

Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la mobilità possono essere modificate e integrate dal Piano Urbano del Traffico (PUT).

Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC, il Comune può attivare un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art.18 della L.R. 20/2000, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.

Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il POC può assegnare quote di edificabilità quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le infrastrutture per la mobilità. Per il medesimo scopo lo strumento urbanistico può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di cui all'art.18 della L.R. 20/2000, il recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.

Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del POC comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori ivi previsti. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.

L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art.2 del D.P.R. n. 447 del 1998, è attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al POC, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art.5 del citato D.P.R. n. 447 del 1998.

Attraverso il POC sono individuate le eventuali aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.

3. Relativamente agli "Ambiti" al POC competono:

a) Ambiti da riqualificare:

anche attraverso le forme di concertazione con i soggetti interessati di cui al comma 10 dell'art.30, individuare all'interno degli ambiti ed in conformità alle prescrizioni previste dal PSC, gli interventi di riqualificazione urbana da attuarsi nel proprio arco temporale di efficacia. Il piano stabilisce in particolare per ciascuna area di intervento le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale; tenendo conto della fattibilità dell'intervento di riqualificazione, in relazione anche alle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, può inoltre definire gli ambiti oggetto di un unico intervento attuativo.

b) Ambiti per i nuovi insediamenti:

definire i nuovi insediamenti – da sottoporre a progettazione unitaria – da attuarsi nel proprio arco temporale di attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e disciplinati dal PSC; in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale. Per la definizione dei contenuti del POC il Comune può attivare le procedure di concertazione con i privati stabilite dal comma 10 dell'art.30 della L.R. 20/2000.

c) Aree di valore naturale e ambientale:

coordinare gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.

d) Ambiti agricoli periurbani:

può prevedere la realizzazione degli interventi di strutture ricreative e per il tempo libero e di dotazioni ecologiche per il miglioramento della qualità ambientale urbana, anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati, a norma dell'art.18

della L.R. 20/2000, qualora assumano rilevante interesse per la comunità locale.

- e) Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
la previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli interventi negli ambiti da riqualificare è subordinata all'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.
- f) Attrezzature e spazi collettivi:
È compito del POC:
- a. articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC avendo riguardo alle diverse tipologie di cui al comma 2;
 - b. programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi;
 - c. individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della propria validità.
- g) Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali:
- Per i nuovi insediamenti e per gli interventi di riqualificazione stabilisce il contenuto degli obblighi di cui al comma 2 dell'Art.A-26 della L.R. 20/2000.
 - Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'Art.A-26 citato, il Comune attraverso una apposita convenzione può, su loro richiesta, consentire ai soggetti interessati di realizzare direttamente, in tutto o in parte, le altre specifiche dotazioni territoriali alla cui realizzazione e attivazione la pianificazione urbanistica subordina l'attuazione degli interventi. Ciò comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi della lettera d) del comma 2, secondo quanto disposto dal RUE.
 - Al fine di assicurare una più razionale localizzazione delle dotazioni territoriali, può stabilire motivatamente che gli interessati debbano assolvere all'obbligo di cui al comma 1 dell'Art.A-26 citato, attraverso il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione. Tali aree sono individuate dallo stesso POC.

Art. 3.1 Elaborati costitutivi del POC

Il POC è costituito da:

- “Scheda Norma” per gli Ambiti di previsione, i cui contenuti sono previsti all'art. 25 comma 8 delle presenti norme.

Art.4 Oggetto del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

1. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio è redatto ai sensi della L.R. 20/2000 e secondo quanto previsto dalla L.R. 31/2002, ed ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti relativi agli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, alle destinazioni d'uso, nonché alle modalità attuative e alle procedure.
2. In particolare il RUE disciplina, entro gli ambiti territoriali definiti dal PSC, quando non specificamente disciplinati dal Piano Operativo Comunale (POC):
 - le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
 - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, sia nei centri storici che negli ambiti da riqualificare;
 - gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.
3. Il Regolamento contiene inoltre:
 - le norme urbanistiche ed edilizie attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, non che la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente costruito.
 - le condizioni e i vincoli relativamente alle trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando a questo proposito anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
 - le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio;
 - i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio;
 - i parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
 - la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione;
 - le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.
4. Relativamente agli "Ambiti", al RUE compete di disciplinare:
 - a) Ambiti urbani consolidati:
disciplinare le trasformazioni edilizie e le funzioni ammissibili
 - b) Ambiti specializzati per attività produttive:
disciplinare gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti; detti interventi sono attuati attraverso intervento diretto.
 - c) Territorio rurale:

disciplinare nel territorio rurale gli interventi: di recupero del patrimonio edilizio esistente; di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole; di sistemazione delle aree di pertinenza; di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale; disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non connesse con l'agricoltura, nell'osservanza di quanto disposto dall'art.A-21 dell'Allegato della L.R. 20/2000.

- d) Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico:
disciplinare gli interventi edilizi necessari, che devono riguardare prioritariamente il patrimonio edilizio esistente, nell'ambito di promozione per lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo.
- e) Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola:
Il RUE si attiene ai seguenti principi:
- a. sono ammessi gli interventi di recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento degli edifici aziendali esistenti;
 - b. gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria;
 - c. la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è ammessa in ragione dei programmi di cui alla lettera b) e qualora le nuove esigenze abitative, connesse all'attività aziendale, non siano soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- f) Ambiti agricoli periurbani:
- Disciplinare la promozione di attività integrative del reddito agrario dirette:
 - a. a soddisfare la domanda di strutture ricreative e del tempo libero;
 - b. a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche.
 - Gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono attuati attraverso intervento diretto.
- g) Interventi edilizi non connessi all'attività agricola:
- disciplinare il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale. Il RUE si conforma ai seguenti principi.
 - a. per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola e per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale;
 - b. per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;

- c. nel caso di edifici con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso di cui alle lettere a) e b), la pianificazione comunale, al fine del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e dello sviluppo della produttività delle aziende agricole, può prevedere interventi volti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione d'uso in aree idonee appositamente individuate. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il Comune persegue prioritariamente il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola con le modalità indicate dalla presente lettera;
 - d. gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi esistenti sono consentiti per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare;
 - e. gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) c) e d) sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità;
 - f. non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi.
- il RUE può subordinare gli interventi di recupero e ampliamento alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna, in luogo del pagamento dei contributi di concessione, di cui all'art.3 della Legge n. 10 del 1977, alla realizzazione in tutto o in parte delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera e) del comma 2 ovvero di talune opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area.
- h) Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali:
- stabilire il contenuto degli obblighi di cui al comma 2 Art.A-26 della L.R. 20/2000 (Oneri per gli interventi diretti), ai sensi del comma 3 dell'Art.29 della L.R. 20/2000;
 - regolamentare lo scomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi della lettera d) del comma 2 della L.R. 20/2000;
 - regolamentare i casi in cui, in luogo della cessione delle aree di cui alla lettera a) del comma 2, gli interventi di trasformazione contribuiscano alla costituzione e al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione delle aree, nelle seguenti ipotesi:
 - a. qualora nell'ambito interessato dall'intervento siano già state interamente attuate le dotazioni territoriali nella quantità minima prevista ed il PSC valuti prioritario procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti;
 - b. nei casi in cui l'esiguità della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie;

- dettare la disciplina generale circa il calcolo del valore delle aree da monetizzare e circa la regolazione convenzionale della cessione e attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori del comparto di intervento.
5. Chiunque abbia titolo ad effettuare interventi di trasformazione fisica o funzionale di immobili deve attenersi alle prescrizioni del RUE.
 6. il testo di RUE contiene anche gli articoli delle Norme di PSC, individuati con una specifica sigla "PSC" seguita dal n° ... di articolo di Norma di PSC con caratteri grafici di corsivo ⁽¹⁾.
In ogni caso ai fini procedurali l'adozione e approvazione delle Norme di PSC e di RUE sono da considerare come due strumenti distinti e da approvare in conformità alla L.R. 20/2000; pertanto qualsiasi modifica degli articoli relativi alle Norme di PSC e di RUE seguiranno i rispettivi iter di approvazione di PSC e di RUE.

Art.4.1 Sostituzione e modifica di precedenti disposizioni

Il RUE sostituisce il precedente Regolamento Edilizio previgente. Il RUE costituisce disciplina generale delle trasformazioni e in quanto tale sostituisce le Norme Tecniche di Attuazione del PRG previgente aventi i medesimi oggetti fatto salvi per gli Ambiti Urbani Consolidati di cui al precedente art.2.1 in regime transitorio, fino all'approvazione del POC; inoltre definisce le norme di interesse igienico-sanitario.

Art.4.2 Efficacia e validità del RUE

1. Il RUE costituisce fonte normativa e dispiega i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, in materia di trasformazione e gestione del territorio, secondo la disciplina quivi contenuta.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 il RUE può dettare indirizzi, direttive e prescrizioni.
 - per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà attuative;
 - per direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei Piani Urbanistici Attuativi;
 - per prescrizioni si intendono le disposizioni del RUE che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.
3. Di seguito con il termine "Disposizione" si intende l'insieme di indirizzi, direttive, prescrizioni di cui al precedente comma 2; se non

¹ Esempio di articolo di RUE:
(RUE) Art. 54 definizioni e obiettivi degli ambiti del territorio urbanizzato e urbanizzabile (rif. PSC – art. 25)

specificatamente indicata, la terminologia “indirizzi” – “direttive” – “prescrizioni”, gli articoli del RUE sono da intendersi soggetti a “prescrizione”.

4. Il RUE deve intendersi in ogni caso conforme alle prescrizioni, direttive, indirizzi dettati dal PSC. In caso di non conformità di Indicazioni del RUE alle disposizioni del PSC, queste ultime devono intendersi comunque prevalenti.
5. Le disposizioni del RUE si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto applicabili, ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei limiti della propria competenza.
6. Il RUE prevede la “Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi” disciplinati e non dal POC.
Sono in ogni caso soggetti ad interventi non disciplinati dal POC e attuati attraverso interventi diretti, nei seguenti ambiti:
 - Ambiti urbani consolidati (AUC), non soggetti a PUA;
 - Ambiti per gli insediamenti in corso di attuazione (NU.A);
 - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (APC2);
 - Ambiti specializzati per attività produttive in corso di attuazione (APC4);
 - Ambiti specializzati per attività produttive da riqualificare (APC5);
 - Territorio rurale non soggetto a PUA;
 - Nuclei storici;
 - Edifici di interesse storico – architettonico;
 - Edifici di interesse culturale – testimoniale.
7. In conformità alla **L.R. 31/2002**:
 - sono attuati liberamente gli interventi di cui alla lett. a-b-c dell'art. 4 (Attività edilizia libera) della L.R. 31/2002;
 - sono confermati le modalità di intervento di cui alla lett. a-b-c-d comma 1 dell'art. 5 (Attività edilizia in aree parzialmente edificate) della L.R. 31/2002.
8. Le concessioni od autorizzazioni o DIA per opere edilizie rilasciate anteriormente alla data di adozione del RUE, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purchè i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di legge.
9. Il RUE non si applica, inoltre, alle varianti non essenziali ad autorizzazioni o concessioni già rilasciate o richieste in data antecedente a quella di adozione del RUE stesso.

10. Alle prescrizioni contenute nel **PSC** si applicano, dalla data di adozione del RUE stesso, le misure di salvaguardia di cui all'art.12 della L.R. 20/2000.

Art.4.3 Elaborati costitutivi del RUE

1. Il RUE è costituito da:

- dal presente fascicolo:
R.U.E. (Regolamento Urbanistico ed Edilizio)
- **Requisiti cogenti** di cui agli articoli 33-34 della L.R. 31/2002.
- **Requisiti volontari** di cui agli articoli 33-34 della L.R. 31/2002.

Allegati: **Carta Unica di cui all'art. 1 commi 5-6 delle presenti norme**

A3: Impianti distribuzione carburanti

Art.4.4 Valutazioni di compatibilità con la classificazione sismica

Gli strumenti urbanistici comunali ai diversi livelli (PSC in particolare nel Quadro Conoscitivo e VALSAT, POC e PUA con analisi di ammissibilità degli interventi pianificatori attuativi, RUE sia sui nuovi interventi in territorio urbanizzato e sia sugli interventi sul patrimonio edilizio esistente) dovranno valutare la compatibilità delle previsioni in essi contenute con l'obiettivo della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base della pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana (art.10 comma 1 della L.R. 19/06/1984 n° 35).

TITOLO 2°: TUTELA DELL'IDENTITA' CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE**CAPO 2°A TUTELA E VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI****Art.5 Zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (Art. 11 PTCP)**

1. **Il PSC individua** le zone di tutela dei corsi d'acqua come definiti dal PTCP; in particolare individua un'area a Nord – Ovest del Comune in aderenza al Canale S. Sisto.
2. Tali aree sono inoltre classificate ai sensi della L.R. 20/2000 come **“Ambiti rurali di valore naturale e ambientale”** di cui all'art. A-18 della Legge citata e di cui al successivo **art. 18** delle presenti norme e classificate come **Sub-Ambito Aa1.2**; detti Subambiti costituiscono campo di applicazione dell'art. 11 del PTCP.
3. **Sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:**
 - a. l'utilizzazione agricola del suolo, compresa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore a 4 mt;
 - b. la pubblica fruizione delle aree a fini ricreativo-escursionistici e naturalistici, anche attraverso la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riqualificazione degli apparati vegetazionali e forestali;
 - c. Il POC può localizzare:
 - parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli e comunque che non impedisca il normale deflusso delle acque meteoriche nel sottosuolo;
 - percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
 - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari.
4. **Corsi d'acqua pubblici** (di cui ai RD 25.03.1920 – RD 1775/1933): Canalazzo di Brescello, Canale di S. Sisto D. lgs. 42/2004 art., 142, L.R. 31/2002 art. 46 comma 4. Per tali corsi d'acqua pubblici, fatto salvo quanto è indicato nelle cartografie di piano, e fatta salva l'attivazione di quanto definito dall'Accordo fra il Ministero per i Beni e Attività locali dell'Emilia Romagna e le Associazioni delle

Autonomia locali Emilia – Romagna” (ai sensi dell’art. 46 della L.R. 25/11/2002 n°31) – di cui al Boll. Uff. RER n°161 del 27/10/2003 vale solo il vincolo di natura procedurale, in particolare: per qualsiasi opera ed intervento di trasformazione del territorio relativo, a tali corsi d’acqua e alle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, è fatto obbligo, dell’invio della richiesta di permesso di costruire o autorizzazione – anche in sanatoria – al Ministero de Beni Culturali e Ambientali e alle Soprintendenze Territorialmente competenti, al fine di ottenere da parte dei sopradetti enti l’atto di assenso ai fini paesistici.

Art.6	Invasi ed alvei dei corsi d’acqua (art. 12 PTCP)
--------------	---------------------------------------------------------

1. Gli “Invasi ed Alvei dei corsi d’acqua” individuati nella **tavole del PSC** sono classificati come “**Ambiti rurali di valore naturale e ambientale**” ai sensi dell’art.A17 c.3 della L.R. 20/2000 e di cui al successivo **art.17** delle presenti Norme e classificati come **Sub Ambito Aa1.1**; detti subambiti costituiscono il campo di applicazione dell’art.12 del PTCP; in particolare sono individuati:

- I corsi d’acqua meritevoli di tutela: Canale Derivatore, il Canale Risalita, il Canale S. Sisto, il Canalizzo di Brescello – Canale di Casalpò, Fossa Marzia;

Essi sono destinati alla funzione idraulica del relativo corpo idrico, a sede delle opere e dei manufatti di regolamentazione idraulica e di infrastrutture di attraversamento, nonché a funzioni naturalistiche e paesaggistiche, loro precipue.

2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell’ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi sesto, settimo e ottavo, nonché alle lettere c), e) ed f) del nono comma dell’articolo 11 del PTCP ⁽¹⁾, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, è da prevedersi solo l’attraversamento in trasversale;
- b) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico, o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n° 47;
- c) l’effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
- d) la realizzazione sui canali artificiali di pianura, con esclusione di quelli di interesse storico, di opere inerenti esigenze idrauliche, igieniche urbanistiche relative ad interventi di modificazione del tracciato, della sagoma, della morfologia;
- e) la pubblica fruizione delle aree a fini escursionistici e naturalistici anche attraverso la realizzazione di interventi di ricostruzione e riqualificazione degli apparati vegetazionali e forestali.

3. Le estrazioni di materiali litoidi nei corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991, n° 17 per quanto attiene al demanio fluviale e lacuale. Tali disposizioni, in quanto applicabili, valgono anche per le aree non demaniali comprese all'interno delle zone di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorizzazione preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

Nota 1

ART. 11 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, invasi e corsi d'acqua

... omissis

7. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al sesto comma non si applica alle strade e agli impianti ed opere di cui alle lettere b), d), e), g) ed h) del precedente sesto comma, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma, si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo i casi in cui ne sia dimostrata l'impossibilità di alternativa in conseguenza delle verifiche di cui al precedente 6° comma. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
8. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui alla lettera b) del precedente comma:
 - a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli e comunque che non impedisca il normale deflusso delle acque meteoriche nel sottosuolo;
 - b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
 - d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del sesto comma del presente articolo;
 - e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente settimo comma
9. Nelle aree di cui alla lettera b) del precedente 2° comma, fermo restando quanto specificato ai commi sesto, settimo e ottavo, sono comunque consentiti:
 - a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n° 47;
 - b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
 - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
 - d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana, e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

... omissis

Art.7 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi meritevoli di tutela (art.14 PTCP)

1. I dossi di pianura, riportati sulla tavola di PTCP, sono individuati anche nella Tav. A2.4/B1.3 del Quadro Conoscitivo e nella tav. 5 di PSC, a seguito dell'approfondimento di cui all'art.14 comma 3 e della corrispondente Tavola del PTCP in scala 1:25.000; in tale ambito sono vietate le attività che possono alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere, fermo restando che sono consentiti gli interventi edificatori previsti dal PSC, POC e RUE; sono comunque escluse nuove discariche e nuove attività estrattive di qualsiasi tipo.
2. Nei dossi di pianura di cui al comma 1 si applicano le seguenti prescrizioni:
 - non sono consentite nuove attività estrattive o ampliamenti di quelle esistenti, che non siano previste in Piani per le attività estrattive vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonché adottati prima della data di adozione del presente piano e successivamente approvati;
 - non sono consentite nuove discariche per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto, salvo quelle previste in strumenti di pianificazione provinciale o subprovinciale vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonché adottati prima della data di adozione del presente piano e successivamente approvati e salvo quelle previste da progetti di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Art.8 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art. 29 PTCP)

1. **Le tavole di PSC** individuano il perimetro del "Progetto di tutela, recupero e valorizzazione".
2. Il POC individua gli strumenti di attuazione ed eventuali stralci attuativi, specificandone gli obiettivi e le condizioni di tutela, di recupero, di valorizzazione specifiche per l'area.

CAPO 2°B TUTELA E VINCOLI TERRITORIALI PER ZONE DI SPECIFICO INTERESSE STORICO CULTURALE**Art.9 Zone ed elementi di interesse storico ed archeologico (art.15 PTCP)**

1. Il territorio comunale di Poviglio è interessato, in località S. Rosa, da un'area di concentrazione di materiali archeologici" di cui all'art.15 comma2 lett.b2 del PTCP.

2. Per tale zona e per i singoli elementi valgono gli indirizzi e le prescrizioni dell'art. 15 del PTCP, in particolare:

2.1 Indirizzi

2.1.1 I complessi e le aree di cui al secondo comma possono essere inclusi in parchi archeologici, volti alla tutela e valorizzazione, sia dei singoli beni archeologici, che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

2.1.2 Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione dei complessi e delle aree di cui sopra, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli Enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività ed agli interventi di cui al settimo comma, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente Piano, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, ed altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

2.1.3 I piani o progetti di cui al punto 2.1.2 possono motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone secondo le modalità previste all'art. 15 commi 2-6 del PTCP.

2.2 Prescrizioni

Fatta salva ogni ulteriore disposizioni dei piani o progetti di cui al punto 2.1.2, nelle zone e negli elementi della località S. Rosa (lett. b2 dell'art. 15 comma 1 delle norme di PTCP) possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali (territorio rurale), fermo restando che ogni intervento che comporti operazioni di scavo è

subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità di progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto, o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Art.10	Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (Art. 16 PTCP)
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

1. **La tavola di PSC n°5 (1:10.000) individua** la zona di tutela dell'impianto storico della centuriazione, definita per esse dall'art. 16 del PTCP, cui si rinvia.
2. Gli elementi testimoniali dell'impianto storico della centuriazione presenti nel territorio comunale sono individuati con specifica simbologia nelle Tavole del PSC n°2.(1-2-3), quali ad es. strade, strade poderali ed interpoderali, canali lungo gli assi principali della centuriazione.
3. In alcune aree della zona dell'impianto storico della centuriazione il PSC ha individuato ulteriori aree a destinazione extragricola, il cui assetto risulta comunque coerente con l'organizzazione territoriale storica; per tali aree il POC ed i PUA dovranno comunque garantire il rispetto delle dispersioni dettate dall'art.16 del PTCP, **in particolare:**
 - a. è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi di cui al presente articolo; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve, ove possibile, riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale; in particolare è fatto divieto di interrare o tombare con canalizzazioni artificiali i corsi d'acqua presenti, su di essi sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento viario, in trasversale;
 - b. gli interventi di nuova edificazione previsti sia in nuovi Ambiti sia di rustici e di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, sia di costruzioni derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 3, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali presenti in loco. Gli interventi medesimi devono inoltre costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'eventuale edificazione preesistente.
 - c. Nell'ambito delle zone di cui al presente articolo sono comunque consentiti:
 - c1. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n° 47;
 - c2. il completamento delle opere pubbliche in corso, purchè interamente approvate alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

- c3. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- c4. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- c5. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione di predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
- d. Le opere di cui alle precedenti lettere c4) e c5), nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c3) del quinto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed ai piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n° 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- e. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- Sono ammesse nelle zone di cui al presente articolo, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi siano coerenti con l'organizzazione territoriale storica e che venga garantito il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione.
4. Al fine di rendere comunque leggibili le informazioni dello stato di fatto (strade, corsi d'acqua, etc.) contenuti nella cartografia di Piano, gli elementi testimoniali della centuriazione possono essere cartografati a lato dell'elemento stesso.

Art.11 Insedimenti urbani storici (Art. 17 PTCP)

1. Il PSC, a seguito dell'approfondimento del sistema insediativo storico comunale (di cui al Quadro Conoscitivo e alle tav. A1.4, A3.1, A3.5, A3.6, B4) ha perimetrato gli insediamenti urbani storici di Poviglio e Casalpò (Elenco località n°29 in allegato alle norme di PTCP).
2. Gli insediamenti urbani storici sono normati dai successivi articoli.

Art.12 Strutture insediative territoriali storiche non urbane (Art. 17 bis PTCP)

1. In conformità all'art.17 del PTCP a seguito dell'approfondimento di cui al Quadro Conoscitivo e alle tav. A1.4, A3.1, A3.5, A3.6, B4, nelle tavole di PSC, sono stati perimetrati gli insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane.
2. Il PSC classifica tali edifici di "interesse storico – architettonico", di cui all'art.A.9 comma 1 della L.R. 20/2000; il RUE, ne disciplina la tutela, con specifiche categorie di intervento a Restauro Scientifico o a Restauro e Risanamento Conservativo.

Art.13 Elementi di interesse storico testimoniale (Art. 19 PTCP)

1. Il PSC (a seguito di quanto emerso dal Quadro Conoscitivo e dalle tavole A3.1 – A3.3 – A3.5 – A3.6 – B4) ha individuato con specifica simbologia, gli elementi di interesse storico - testimoniale e le proprie aree di pertinenza; per dette aree di pertinenza è vietata qualsiasi nuova edificazione.
2. Il PSC classifica tali edifici e manufatti "di pregio storico-culturale e testimoniale" di cui all'art.A.9 comma2 della L.R. 20/2000; il RUE ne disciplina la tutela, il recupero e la valorizzazione, con specifiche categorie di intervento.
3. Gli indirizzi per il decoro delle costruzioni nell'ambito degli insediamenti storici sono definite dal RUE.

Art.14 Tutela della viabilità storica (Art. 20 PTCP)

1. Sono oggetto delle disposizioni del presente articolo i seguenti elementi:
 - a) la viabilità storica di preminente interesse provinciale;
 - b) la restante viabilità storica;
 - c) la viabilità storica-panoramica.

Per viabilità storica si intende il complesso di strade che mantengono un valore testimoniale, nel loro tracciato ed eventualmente anche nella loro configurazione fisica, dei

collegamenti consolidati nel corso dei secoli tra i vari luoghi del territorio provinciale e con i recapiti posti al di fuori di esso. Per viabilità storicapanoramica si intende l'insieme di quelle strade che assommano, alle caratteristiche di cui sopra, anche la valenza di punti di veduta panoramica del territorio.

2. I tracciati che individuano la viabilità storica di preminente interesse provinciale di cui alla lettera a) del precedente comma 1 nonché i riferimenti per la identificazione della restante viabilità storica e della viabilità storicapanoramica sono individuati sulle tavole di Piano.
3. Ai sensi delle presenti norme costituiscono comunque modifiche ammissibili le opere di sistemazione e rifacimento, secondo criteri di maggiore sicurezza ed efficienza, delle intersezioni stradali, in particolare:

Per la viabilità storica di cui al presente articolo si applicano le seguenti prescrizioni:

- la viabilità, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa, nè alterata nel suo insieme in modo da cancellare o rendere di difficile riconoscibilità il sistema dei percorsi;
- nel caso si attuino interventi modificativi del tracciato storico, i progetti devono essere accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale dell'intervento e i tratti esclusi dal nuovo percorso, nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, andranno mantenuti con una loro autonoma funzionalità, pur se di rango inferiore; in tali casi, qualora alla dismissione del tratto stradale consegua l'alienazione dello stesso, dovranno comunque essere opportunamente garantiti il permanere del segno territoriale, onde conservarne la finalità storica, e la necessaria manutenzione anche allo scopo della pubblica fruibilità;
- la viabilità di cui al comma 1 lettera a) precedente va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali storici sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio. Tale viabilità può essere sottoposta ad interventi di manutenzione ed ampliamento della sede a condizione che ciò non comporti la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze presenti, quali filari alberati di pregio, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari.
- la viabilità, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nel Centro Storico, è regolata dalla disciplina particolareggiata prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, ai tracciati ed all'eventuale presenza di arredo meritevole di tutela;
- per la viabilità al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, per una fascia di profondità di 10 ml per lato, non è consentito edificare nuovi manufatti edilizi in tali ambiti; inoltre, per tale fascia di 10 ml, sono vietati installazione di pannelli pubblicitari (fatte comunque salve le prescrizioni per le fasce di rispetto stradale).

CAPO 2°C	ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO COMUNALE E AMBITI RURALI
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------

Art.15	Limiti e vocazioni del territorio
---------------	------------------------------------------

Sulla base dello studio, redatto nell'ambito della redazione del Quadro Conoscitivo del PSC, ed in particolare dei risultati relativi agli aspetti storici, agronomici, geologici, idrogeologici ed idraulici del territorio, rappresentano riferimento primario per l'attuazione delle politiche di tutela e la definizione dei limiti e variazioni da porre e da considerare in merito alle trasformazioni del territorio in sede di POC, le seguenti tavole di sintesi, che costituiscono allegati al PSC:

TAV B1.1 – Carta della vulnerabilità (Inquinamento acquifero)

TAV B1.2 – Carta del rischio idraulico

TAV B1.3 – Carta delle microunità di paesaggio comunali

TAV B1.4 – Carta agroecologica

TAV B1.5 – Carta dei limiti – compatibilità ambientale

Art.16	Unità di Paesaggio Comunali (art.28 PTCP)
---------------	--------------------------------------------------

1. Nell'ottica di cui al precedente **art.15**, la **Tavola B1.3** del Quadro Conoscitivo, individua le "Unità di Paesaggio" di rango comunale, articolata mediante ulteriori approfondimenti e specificazioni richieste dall'art. 6 comma 4 del PTCP
2. Il territorio comunale è articolato in 7 unità di rango comunale:
 - Up.1 Aree vallive di piana alluvionale
 - Up.2 Aree di contorno del dosso fluviale
 - Up.3 Aree ondulate e leggermente rilevate
 - Up.4 Aree rilevate del dosso fluviale
 - Up.5 Paleoalveo del T. Enza con morfologia di canale conservata
 - Up.6 Paleoalveo del T. Enza con morfologia di canale poco pronunciata
 - Up.7 Aree antropizzate
3. Le unità di Paesaggio Comunali sono inoltre da considerare strumenti conoscitivi e propedeutici per la definizione degli Ambiti Rurali e Sistemi ambientali
4. La stessa tavola B1.3, individua per ciascuna unità di paesaggio le invarianti del paesaggio, nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità, espresse nei seguenti indicatori:
 - Caratteristiche geomorfologiche – insediative;
 - Coltivazioni permanenti;
 - Presenza o assenza di rischi e/o limiti;
 - Classi agronomiche;

- Limitazioni agronomiche.
- 5 I beni storici, culturali e testimoniali sono individuati nella cartografia di PSC e coincidono con gli elementi, gli edifici e manufatti di cui al precedente Capo 2°B.

Art.17 Direttive e classificazioni del territorio rurale

1. Recependo le prescrizioni e gli indirizzi di tutela del PTCP di cui ai precedenti Capi 2A - 2B, sulla base delle risultanze del Quadro Conoscitivo con particolare riferimento ai precedenti **art.li 15-16**, ai fini delle attività agricole il PSC individua e perimetra il territorio rurale nei seguenti **ambiti rurali**:
 - Aa1 Ambiti agricoli di valore naturale e ambientale, con relativi Sub-Ambiti Aa1.1 – Aa1.2 – Aa1.3
 - Aa2 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
 - Aa3 Ambiti agricoli periurbani
 - Aa4 Ambiti agricoli ad alta vocazione agricola, con relativi Sub-Ambiti Aa4.1 – Aa4.2
2. Le disposizioni normative relative agli “Ambiti” di cui al precedente comma 1, sono definite nei successivi articoli del presente Capo 3C.
3. Per quanto riguarda i cambi d’uso il RUE ne definisce le modalità d’intervento; in ogni caso i cambi d’uso sono consentiti per tutti gli edifici esistenti negli ambiti rurali individuati dal PSC, semprechè esistenti alla data di adozione delle presenti norme e purchè non utilizzati ai fini della conduzione aziendale al momento della richiesta di permesso di costruire o di presentazione di DIA. I sopracitati edifici individuati con apposita simbologia, sono suddivisi in due categorie:
 - Edifici esistenti non connessi a destinazione prevalentemente residenziale.
 - Edifici esistenti non connessi a destinazione produttiva.

Il RUE inoltre definirà le destinazioni d’uso da assegnare agli edifici non più connessi in rapporto anche alle caratteristiche tipologiche dell’edificio, in particolare distinguendo le tipologie storiche dagli edifici di recente o nuova costruzione.
4. La destinazione agli usi indicati è ammessa nei termini di seguito esposti:
 - a) che venga istituito – mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico assoggettati a trascrizione nei pubblici registri immobiliari – il vincolo di inedificabilità abitativa e residenziale dei lotti dell’unità agricola di provenienza;
 - b) che i cambi di destinazione non diano luogo ad un aumento delle unità immobiliari residenziali in misura maggiore di tre. Alla domanda di permesso di costruire o DIA, il richiedente dovrà allegare una autocertificazione che attesti il numero delle unità immobiliari destinate alla residenza esistenti alla data di adozione del RUE.

Art.18 Ambiti rurali di valore naturale e ambientale (Aa1)

1. Gli ambiti rurali di valore naturale e ambientale sono costituiti da aree dotate di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale del territorio comunale e pertanto sottoposte ad uno speciale disciplina di tutela e a progetti di valorizzazione.
2. Gli ambiti rurali di valore naturale e ambientale , sono suddivisi nei due sub – ambiti Aa1.1 – Aa1.2 – Aa.3.
3. **Il sub – ambito Aa1.1** comprende le zone di tutela degli “invasi ed alvei dei corsi d’acqua”; tale ambito è normato dal precedente **art.6** (Invasi ed alvei dei corsi d’acqua) delle presenti norme, cui si rinvia.
4. **Il sub – ambito Aa1.2**, comprende l’area di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua; tale ambito è normato dal precedente art.5 delle presenti norme cui si rinvia.
5. **Il sub – ambito Aa1.3**, definito come “Zona di tutela ecologica” comprende le zone umide di particolare valore ambientale individuate sulla tavola di piano; in tali zone è fatto divieto assoluto di edificazione e di abbattimento di alberature e siepi esistenti; qualsiasi alterazione ambientale, compresi movimenti di terra, deve essere comunque sottoposta ad una richiesta di Permesso di Costruire. Sono consentite per edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Art.19 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (Aa2)

1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (Aa2) sono costituiti da aree ove la presenza di caratteri di particolare rilievo ed interesse sotto il profilo storico e ambientale, si integra armoniosamente con l’azione dell’uomo volta alla coltivazione e alla trasformazione del suolo; in particolare coincidono con aree di rispetto ai manufatti storici di valore storico-architettonico, e con aree di rispetto ai beni archeologici.
2. Obiettivo generale è la tutela integrale di tali aree a salvaguardia dei manufatti storici e di alcune aree di valore paesaggistico – naturalistico – archeologico.
3. In tali ambiti è consentito l’utilizzo agricolo, con il divieto di edificazione di qualsiasi nuova costruzione.
4. In tali ambiti è compresa anche l’area urbana di “Casa Corazza”.

Art.20 Ambiti agricoli periurbani di livello comunale (Aa3)

1. Sono zone che a seguito dell'espansione dell'urbanizzato si trovano oggi a stretto contatto con l'edificato, di cui rappresentano i margini verdi, e che interagiscono con il territorio urbanizzato in termini:
 - di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per effetto della prossimità del territorio urbanizzato;
 - di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto tra spazi aperti e spazi periurbani edificati;
 - di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla vulnerabilità delle componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle reciproche esigenze di protezione.
2. In tali ambiti è vietata qualsiasi nuova edificazione; sono consentiti solo interventi su edifici esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con usi residenziali e/o a questi compatibili.
3. In tali ambiti sono comunque consentiti gli usi agricoli - con esclusione degli allevamenti animali - e quelli di verde privato a servizio delle altre attività, con la specifica finalità di favorire il mantenimento di spazi aperti, organizzati su colture e destinazioni capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici, e di arrestare il processo di abbandono del territorio agricolo periurbano, favorendo l'insediamento di attività pubbliche e/o private compatibili con i vicini insediamenti urbani (strutture ricreative e per il tempo libero, dotazioni ecologiche e servizi ambientali....).
4. Verificando che la manutenzione di tali fondi sia tale da garantire corretti rapporti ecologici, funzionali e percettivi con lo spazio urbano, l'Amministrazione può promuovere preventivamente entro tali zone azioni di bonifica e riqualificazione ambientale, ad esempio attraverso interventi di adeguamento delle reti tecnologiche e delle infrastrutture, attraverso la stipula di Accordi con i privati interessati, ai sensi dell'art.18 della L.R. 20/2000.
5. Fermo restando il mantenimento della conduzione agricola dei fondi al fine promuovere attività integrative del reddito, sono consentite attività atte a:
 - soddisfare la domanda di attività ricreative per il tempo libero;
 - contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali.
6. In tali ambiti il Comune può stabilire specifiche forme di compensazione e riequilibrio territoriali, attraverso gli strumenti di perequazione di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 20/2000.

Art.21 Ambiti agricoli ad alta vocazione agricola (Aa4)

1. Il PSC individua l' "ambito ad alta vocazione produttiva agricola", in considerazione della qualità agronomica di tale ambito territoriale.
2. Il PSC persegue la conservazione dell' integrità di questo ambito del territorio agricolo di pianura promovendo il riordino della qualificazione del patrimonio edilizio esistente e la razionalizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture.
3. Il PSC attua politiche di sostegno all' attività agricola attraverso le norme del RUE, che disciplina le modalità di intervento, in particolare consentendo:
 - l' adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente utilizzato a fini aziendali
 - gli interventi di realizzazione di nuovi edifici aziendali, entro limiti definiti dal RUE
 - la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale, soltanto nei casi – previsti alla lett. C) dell' art. A-19 della L.R. 20/2000, in cui sia dimostrato che le nuove esigenze abitative connesse all' attività aziendale non siano soddisfacibili attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.
4. Le nuove edificazioni saranno comunque inserite in un progetto unitario esteso all' intera "unità agricola" ove si dimostri la impossibilità a soddisfare i fabbisogni attraverso il recupero dei fabbricati esistenti.
5. Oltre all' attività agricola sono ammesse le seguenti attività di servizio e di prima trasformazione: caseifici, cantine sociali, controterzisti, raccolta e conservazione dei prodotti; dette attività sono comunque regolamentate.
6. E' consentito il recupero abitativo degli edifici non più funzionali all' esercizio dell' attività agricola.
7. Al fine di favorire la permanenza e l' ampliamento degli habitat naturali anche attraverso la creazione ed il ripristino di reti e corridoi ecologici, siepi e filari, il Comune può stabilire specifiche forme di compensazione, attraverso la stipula di accordi con i privati interessati, ai sensi dell' art. 18 della L.R. 20/2000, e/o attraverso gli strumenti di prequazione di cui al comma 3 dell' art. 15 della L.R. 20/2000.
8. L' ambito agricolo ad alta vocazione agricola, è suddiviso in due Sub-Ambiti in rapporto alle condizioni geomorfologiche e ad eventuali condizioni di limite, in particolare:
 - Sub-Ambito Aa4.1: zone agricole prive di condizione di limite
 - Sub-Ambito Aa4.2: zone agricole con alcune condizioni di limite, (definite con campitura gialla nelle tavole di PSC-POC)
 - Per tali Sub-Ambiti sono fatte salve le prescrizioni e gli indirizzi di cui ai precedenti art.7 (Dossi meritevoli di tutela) e art.9 (Zone ed elementi di tutela dell' impianto storico della centuriazione) e cartografate nelle tav. 2 di PSC.

Art.22.1 Zone agricole ad alta produttività agricola, sub-ambito Aa4.1

- 1 Sono costituite da aree agricole **prive** di particolari condizioni di limite; per tali aree valgono le disposizioni di cui al precedente art. 21.

Art.22.2 Zone agricole ad alta produttività agricola, sub-ambito Aa4.2

- 2 Sono costituite da aree agricole che presentano alcune condizioni di limite che impongono alcune misure di controllo e di salvaguardia all'intervento edilizio.
- 3 In particolare corrisponde alla classe III della tav B1.4 (Carta Agronomica) tratta di suoli che presentano alcune difficoltà di lavorazione in qualche periodo dell'anno a causa di fessurazioni profonde e/o ristagni d'acqua sul suolo e debole permeabilità del terreno.
- 4 Per tali Sub-Ambiti, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art.21, l'intervento edilizio di nuova costruzione è subordinato al progetto esecutivo delle opere di fondazione e di una verifica specifica, con adeguata documentazione, sulla situazione idraulica della rete idrologica superficiale tale da garantire l'efficienza.
- 5 Gli allevamenti sono ammessi subordinatamente alla redazione di un piano di evacuazione del bestiame.
- 6 Le sopraccitate documentazioni devono far parte integrante del permesso di costruire o della DIA.

Art.23 Corridoi ecologici a livello provinciale e comunale

1. Le tavole di PSC individuano graficamente i corridoi ecologici di rango provinciale **e comunale**.
2. All'interno dei corridoi ecologici potranno essere predisposti programmi e piani tesi al miglioramento ambientale del territorio, secondo i seguenti indirizzi:
 - a) Prioritariamente mantenimento e consolidamento delle attuali forme di gestione agricola ecosostenibile (con particolare riferimento al "Progetto di rete ecologica della Pianura Reggiana, di cui art. 4 ex L.R. n°47/1992 – Programma Regionale 1999 – Delibera G.R. 2307/99);
inoltre possono essere perseguite le seguenti finalità:
 - b) salvaguardare i biotipi esistenti per la costituzione di una riserva di biomassa stabile;
 - c) operare il recupero dei biotipi potenziali, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali;
 - d) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo le biodiversità;

- e) incentivare diversità, capacità di filtro e rigenerazione all'interno di uno stesso ambiente;
 - f) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, varchi e reti ecologiche diffuse;
 - g) promuovere l'attivazione di accordi agro-ambientali;
 - h) individuare precorsi pedonali e/o ciclabili pubblici;
3. Il POC potrà prevedere interventi di ripristino e restauro ambientale per la costituzione effettiva di porzioni della rete ecologica provinciale e locale.
4. Le azioni e gli interventi di cui ai precedenti commi 2-3 potranno essere attuati attraverso stipula di accordi con i privati interessati, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000.

Art.23 bis Ambiti di Riqualificazione in territorio rurale

Gli Ambiti di Riqualificazione in territorio rurale sono insediamenti di ex attività produttive agricole dimesse, in particolare ex caseifici ed ex porcilaie.

Per ciascun "ARR" individuato nelle tavole di PSC, sono previste come parte integrante delle presenti norme, delle "Schede Urbanistiche", in cui sono definite le modalità di intervento, le destinazioni d'uso e le prescrizioni di VALSAT.

Art.23 ter Ambito attività ricettiva esistente in territorio rurale

1. Le tavole di Piano individuano con specifica perimetrazione e sigla **ARI** un'area di pertinenza di **un'attività ricettiva esistente**.
2. Il comparto si attua attraverso P.U.A. di iniziativa privata.
3. Destinazioni d'uso:
 - Funzioni alberghiere e di ristorazione;
 - Parco privato, con possibilità di attrezzature sportive quali ad es. piscine, campi da gioco scoperti.
4. Per il Comparto d'intervento il POC dovrà prevedere una "Scheda Norma" che dovrà indicare sia le condizioni e usi attuali e/o di ristrutturazioni dell'edificio esistente e dei nuovi interventi in ampliamento; **detti ampliamenti dovranno comunque essere localizzati in continuità con l'edificio esistente o secondo un assetto morfologico tradizionale di "corte rurale aperta"**.
5. Parametri urbanistici:
 - Ampliamento una tantum di 2.000 mq di Slu;
 - Altezza massima = altezza del fabbricato rurale esistente e comunque non superiore a due (2) piani;
 - Dotazioni territoriali: secondo POC e comunque non inferiore a quanto previsto dall'art. 32.6 delle Norme di PSC
 - Il POC può consentire la monetizzazione, anche parziale, degli standard richiesti.

TITOLO 3°: SISTEMI INSEDIATIVI: INSEDIATIVO STORICO, URBANIZZATO E URBANIZZABILE

CAPO 3°A SISTEMA INSEDIATIVO STORICO E SUB-AMBITI

Art.24 Obiettivi del PSC per la tutela del territorio storico e definizioni

1. Il PSC individua ai sensi del Capo II dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" della L.R. n.20/2000 e ai sensi dell'**art. 17** del PTC, l'insieme di luoghi caratterizzati da insediamenti storici, che presentano una struttura di tessuto urbano, oppure originatisi come elementi singolari.
2. **Il sistema insediativo storico** è convenzionalmente classificato, ai fini della disciplina d'intervento di cui ai successivi articoli, nei seguenti **Sub-Ambiti-storici**:
 - Sub A) Centri storici (CS): Poviglio – Casalpò.**
 - Sub B) Complessi edilizi ed edifici** di interesse storico-architettonico e di pregio storico, culturale e testimoniale, diffusi nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale.
3. In conformità al comma 2 lett. B-3 **dell'art. 29** della L.R. 20/2000 gli interventi diffusi del **sistema storico insediativo** possono sempre essere attuati attraverso interventi edilizi diretti, **fatti salvi i casi di assoggettamento a piano attuativo individuati nel POC.**

Art.24.1 Centri Storici (CS) – Sub-Ambito storico "A"

1. I centri storici (CS) sono individuati cartograficamente e perimetrati nelle tavole del P.S.C e corrispondono ai Centri Storici di Poviglio e Casalpò; detti insediamenti corrispondono agli "Insediamenti urbani storici" di cui al precedente art.11 e sono normati dai successivi articoli..
2. Gli interventi nei Centri Storici devono essere volti a conservare e valorizzare il patrimonio edilizio ed urbanistico, migliorando le condizioni abitative e la dotazione dei servizi pubblici e sociali.
3. **Non è consentito l'incremento del volume edificato esistente all'epoca di adozione del PSC.**
4. Il rilascio del permesso di costruire o la presentazione di DIA in tali ambiti è subordinato alla preventiva verifica della rispondenza della situazione delle sistemazioni cortilive e dei fabbricati a quanto previsto dall'ultimo atto autorizzativo rilasciato. In fase istruttoria dei progetti verrà accertata tale situazione.
5. **Nel Centro Storico di Poviglio il RUE recepisce integralmente la perimetrazione, la classificazione e la disciplina particolareggiata del Piano di Recupero approvato con delibera C.C. n°53 del 16/09/1988.**

Art.24.2 Complessi edilizi ed edifici – Sub-Ambito storico “B”

I complessi edilizi ed edifici del Sub-ambito storico B corrispondono alle “Strutture insediative territoriali storiche non urbane” ed agli “Elementi di interesse storico-testimoniale” di cui ai precedenti art.li 12-13 e sono normati dai successivi articoli.

1. Nei sub-ambiti storici B, il PSC individua gli edifici di interesse storico architettonico di cui all'**art. A-9 c.1** della L.R. 20/2000 e gli edifici di pregio storico, culturale e testimoniale con le relative aree di perimetrazione, di cui **all'art. A-9 c.2.** della L.R. 20/2000; detti edifici sono classificati: restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo.

Art.24.3 Modalità di attuazione negli ambiti del sistema insediativo storico

1. In termini generali, il R.U.E. prevede all'interno dei perimetri dei Sub-ambiti storici A-B, l'intervento diretto, per la singola unità immobiliare o per l'intera unità edilizia;
2. Il P.O.C. può prevedere interventi attraverso Piani Attuativi, i cui perimetri possono essere proposti su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o dei proprietari interessati.

Art.24.4 Categorie o tipi di intervento nel sub-ambito storico “A” (Centri Storici)

1. Per il Centro Storico di Casalpò le categorie o tipi di intervento individuate con specifica simbologia sono, il restauro scientifico, il restauro e risanamento conservativo in conformità alla L.R. 31/2002; per il centro storico di Poviglio valgono le categorie di intervento definite dal PdR vigente.
2. Gli interventi di cui al precedente comma si attuano con intervento edilizio diretto, ad eccezione della Ristrutturazione Urbanistica che si attua con PUA individuato in sede di POC. Sono comunque sempre consentite la Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art.24.5 Destinazioni d'uso nel sub-ambito storico “A”

1. I Sub ambiti storici A – Centri storici sono definiti come ambiti polifunzionali a prevalente destinazione residenziale. Il P.S.C. persegue l'obiettivo della tutela e potenziamento della residenza, della equilibrata integrazione con essa delle funzioni non residenziali, della qualificazione degli spazi e dei servizi pubblici.
2. E' sempre facoltà del Sindaco, sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L., opporre divieto a destinazioni d'uso che, a causa del tipo di attività svolta e dei movimenti di traffico indotti, risultino incompatibili con i caratteri del nucleo storico. Sono comunque vietate destinazioni d'uso per attività rumorose, nocive o inquinanti.

3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche è soggetto, nei sub-ambiti A, a DIA, in conformità a quanto prescritto dalla L.R. 31/2002 e del RUE.
Il mutamento di destinazioni d'uso degli immobili nei sub-ambiti A connesso a trasformazioni fisiche è soggetto a Permesso di costruire, in conformità a quanto prescritto dalla L.R. 31/2002 e dal RUE.
4. Le destinazioni d'uso ammesse negli edifici ed aree comprese nel perimetro dei Sub-ambiti A sono quelle elencate di seguito.
Funzione principale:
 - Abitativa: Uf1 - Uf2Funzione compatibile (fino al 30% dell'intera unità edilizia):
 - Commerciale di vicinato (Ug1)
 - Pubblici esercizi (Ug6)
 - Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche (Uf8)
 - Artigianato di servizio della persona, della casa, ai beni di produzione, alle imprese (Ue1)
 - Attività di parcheggio (Ui6)
 - Funzioni direzionali, commerciali, di servizio e assimilabili (Ud – Ug2a – Ug2n – Ue – Ui1 – Ui2 – Ui5)
 - Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo (Uh1 – Uh2)
5. I locali posti al piano terra, qualunque sia la loro destinazione attuale, possono essere destinati ad attività non residenziali, compatibili di cui al precedente comma;
6. I locali destinati a commercio al minuto (Ug1 – Ug2a) devono essere direttamente accessibili da spazi pubblici o dalle aree cortilive, che a tal fine vanno destinate ad uso pubblico; l'attività commerciale al primo piano è ammessa solo come sviluppo della stessa attività al piano terra, ad esso collegata direttamente.
7. E' escluso il passaggio a residenza da altro uso nei casi di: edifici specialistici (storici o recenti); edifici storici monumentali non residenziali.
8. Specificazioni e limitazioni agli usi consentiti possono essere introdotte dagli strumenti attuativi, tra i quali i programmi integrati, i programmi di riqualificazione urbana (L.R. 19/98) e i progetti di valorizzazione commerciale (L.R. 14/99); questi ultimi in particolare possono disciplinare entro ambiti definiti gli usi commerciali con la finalità di riqualificare l'area e potenziare il servizio commerciale presente.
9. In ogni caso i cambi di destinazione d'uso sono consentiti se sono verificati e soddisfatti i requisiti di cui al successivo **art. 31**.
10. Per il Centro Storico di Poviglio sono fatte salve le destinazioni previste dal PdR vigente; le prescrizioni e gli indirizzi di cui ai precedenti commi sono da considerare integrative e complementari alle norme e alla cartografia del PdR vigente.

Art.24.6 Complessi edilizi ed edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel territorio urbanizzato e rurale – sub-Ambito storico “B”

1. Il **PSC e il POC** individuano gli edifici di interesse storico-architettonico, secondo quanto prescritto all'**art.A-9** comma 1, della L.R. n.20/2000 "Contenuti della pianificazione" specificando per ciascuno le categorie di intervento di recupero ammissibili e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, specificando per ciascuno le categorie di intervento di recupero ammissibili, secondo quanto prescritto all'**art.A-9** c.2 della L.R. n.20/2000.
2. Tali insediamenti rientrano nelle seguenti categorie e individuate nella cartografia di PSC – POC con specifiche simbologie:
 - Casa colonica;
 - Casa a corte – Palazzo;
 - Edifici con funzioni specialistiche
3. Di ciascun organismo è stato identificato e perimetrato, quando tuttora riconoscibile, l'ambito spaziale di pertinenza, sia in termini di funzionalità rispetto all'attività originaria, sia in quelli di rispetto percettivo e ambientale; tale ambito è assoggettato a tutela, ai sensi dell'art. A-8 della L.R. n.20/2000; l'ambito di pertinenza è identificato nella simbologia di piano o ad “Ambito di Valore Paesaggistico” (di cui all'art.19 del RUE) o “Area di pertinenza - Verde Privato”; in entrambi i casi tali ambiti sono da intendersi inedificabili per nuove costruzioni.

Art.24.7 Categorie di intervento nei Sub-Ambiti storici “B”

1. Nei sub-Ambiti storici B, per le categorie di insediamenti di cui al comma 2 dell'art.24.6 le categorie di intervento ammesse attraverso interventi a edilizia diretta sono: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro scientifico e il restauro e risanamento conservativo in conformità alla L.R. 31/2002 e relativo Allegato.
2. Il volume vuoto per pieno di eventuali corpi incongrui aderenti al fabbricato oggetto d'intervento possono essere recuperati, mediante intervento diretto, attraverso limitate modifiche planovolumetriche della medesimo fabbricato; solo in questo caso è consentito derogare all'inedificabilità dell'area di pertinenza e nel rispetto degli indirizzi di cui ai successivi Capi 9A –9B, **fatti salvi gli edifici di interesse storico architettonico (art. 12) per i quali vale sempre il principio di inedificabilità delle aree di pertinenza.**

Art.24.8 Destinazioni d'uso – Sub-Ambiti storici “B”

1. Nei Sub Ambiti storici B la conservazione o la modifica delle destinazioni d'uso attuali (desunte dallo stato di fatto) deve avvenire nel rispetto dei successivi commi.
2. Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti in rapporto alle seguenti tipologie edilizie:
 - Casa colonica, Casa a corte, Palazzo:
Ua1, Ua6; Uf1 – Uf2; Ud1 – Ud2; Ud4; Ug1 - Ug6; Uh1; Ue1; Ui1 – Ui2 – Ui3; Ui5; - UI1;
 - Edifici e complessi con funzioni specialistiche (residenziali, religiose, civili, produttive):
Uf1 – Uf2 (solo se preesistenti); Ud1 – Ud2; Ug1 - Ug6; Uh1; Ui1 – Ui2 – Ui3 – Ui5; UI1 – UI2 – UI3 – UI4;
3. In linea generale, oltre alle possibilità di cui al comma 8 sono comunque sempre ammessi il ripristino degli usi originari (ad esempio il ripristino delle funzioni agricole), gli usi residenziali permanenti e quelli temporanei (funzioni ricettive, residenze speciali, ecc.), e tutti gli usi anche non citati legati alle attività sociali e culturali e al terziario di servizio a basso carico di utenza.
4. Le modifiche alle destinazioni d'uso, connesse o meno a trasformazioni fisiche, sono soggette alle stesse procedure previste per i sub-ambiti CS.
5. I locali destinati a commercio al minuto o di vicinato, devono essere direttamente accessibili da spazi pubblici o dalle aree cortilive, che a tal fine vanno destinate ad uso pubblico; l'attività commerciale al primo piano è ammessa solo come sviluppo della stessa attività al piano terra, ad esso collegata direttamente.
6. E' escluso il passaggio a residenza da altro uso nei casi di: edifici specialistici (storici o recenti); edifici storici monumentali non residenziali.
7. Specificazioni e limitazioni agli usi consentiti possono essere introdotte dagli strumenti attuativi, tra i quali i programmi integrati, i programmi di riqualificazione urbana (L.R. 19/98) e i progetti di valorizzazione commerciale (L.R. 14/99); questi ultimi in particolare possono disciplinare entro ambiti definiti gli usi commerciali con la finalità di riqualificare l'area e potenziare il servizio commerciale presente.
8. Per edifici meritevoli inclusi nei perimetri dei sub-ambiti B, ma di origine non storica, quando non classificati dal PSC o dal POC, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia o ripristino tipologico, senza incremento di volume rispetto a quello legittimato alla data di adozione del RUE. L'intervento dovrà comunque rispettare i caratteri architettonici e ambientali del luogo.

destinazioni d'uso comprese nei sopraccitati "Ambiti", possono essere modificati (ad eccezione delle aree per dotazioni territoriali e la viabilità), con il POC e/o con le relative "Schede Norma" senza costituire varianti al PSC, di cui al successivo comma 3, fermo restando quanto definito dagli obiettivi e dagli indirizzi identificati per ogni Ambito nella Relazione.

- In conformità all'obiettivo della "Perequazione urbanistica" di cui all'art. 7 della L.R. 20/2000, tutte le proprietà interessate dagli Ambiti ARU – NU – AP, concorrono all'attuazione degli "Ambiti", con una quota percentuale di Slu (Superficie Utile Lorda) proporzionale alla superficie di proprietà, ad eccezione per le aree definite dalle Schede Urbanistiche a "standard pubblico", (dotazioni territoriali) per le quali le proprietà concorrono proporzionalmente alla superficie di proprietà in rapporto alla Slu teorica potenziale assegnata dalla Scheda Norma, in conformità a quanto definito dal successivo art.72, comma 6.
3. Per ciascuno degli Ambiti ARU – NU – AP, il POC può definire dei Sub-Ambiti.
 - il POC, all'interno degli Ambiti di PSC o dei Sub-Ambiti può individuare delle "Schede Norma" di più specifico assetto urbanistico; la perimetrazione di dette "Schede Norma" possono coincidere in tutto o in parte con l'Ambito di PSC o di POC.
 4. Qualora le "Schede Norma" di assetto urbanistico del POC prevedano che le aree per il soddisfacimento degli standard siano in parte reperite in Comparti diversi dello stesso Ambito di nuovo insediamento, il PUA deve prevedere attraverso specifico atto le modalità di attuazione contestuale degli standard relativi anche a questi comparti.
 5. Per la definizione dei contenuti degli ambiti AUC – ARU – NU – AP e dei perimetri dei Comparti Attuativi possono essere attivate procedure di concertazione con i privati interessati stabiliti dall'art. 18 e dall'art. 30 c.10 della L.R. 20/2000.
 6. L'attuazione degli interventi edilizi negli Ambiti ARU – NU - AP è subordinata all'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA), secondo le modalità definite dal RUE; la convenzione del PUA dovrà definire i tempi e i modi di cessione delle aree a "Dotazioni territoriali" (standard), di realizzazione delle opere di urbanizzazione individuate dal P.O.C. come pubbliche, e di realizzazione da parte dei soggetti attuatori delle opere incluse all'interno del perimetro dell'ambito e descritte nella "Schede Norma".
 7. All'atto della stipula della convenzione l'Amministrazione potrà definire d'intesa con gli operatori interessati all'attuazione, per una parte delle aree oggetto di cessione (in esubero rispetto alle dotazioni minime prescritte per legge), forme di gestione convenzionata degli usi pubblici, prevedendo per tali aree il mantenimento del possesso da parte dei privati (proprietari o altri soggetti).

8. La **“Scheda Norma”** viene sviluppata in sede di POC sia in termini di programmazione qualitativa e quantitativa, sia attraverso la predisposizione di un elaborato grafico in scala 1:5.000 o 1:2.000, che rappresenta il riferimento normativo di carattere progettuale per l'attuazione degli interventi; la “Scheda Norma” di assetto urbanistico è pertanto un elaborato del P.O.C. i cui contenuti presentano caratteri in parte prescrittivi, ed in parte di indirizzo; questi ultimi contenuti possono essere modificati in sede di pianificazione attuativa.
9. Il perimetro del Territorio urbanizzato (T.U.) di cui alle tavole di PSC, coincide e vale a tutti gli effetti quale delimitazione del Centro Abitato ai sensi del Codice della Strada.

Art.26	Ambiti urbani consolidati (AUC)
---------------	----------------------------------------

Art.26.1	Definizioni, perimetrazioni, caratteristiche urbanistiche e obiettivi
----------	-----------------------------------------------------------------------

In conformità all'art. A10 della L.R. 20/2000

- a1) All'interno del territorio urbanizzato, delimitato dal PSC per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione.
- a2) La pianificazione urbanistica comunale persegue gli obiettivi sociali, morfologici ed ambientali nei tessuti urbani di cui al comma a1), il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltre la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso.
- a3) Il PSC individua il perimetro di tali ambiti e ne indica nella Relazione le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale; definisce inoltre le politiche e gli obiettivi da perseguire. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammissibili sono disciplinate dal RUE ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L.R. 20/2000.
- b) Entro tali ambiti il PSC persegue inoltre obiettivi di qualificazione complessiva dei tessuti urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini; inoltre specificatamente per il capoluogo, gli obiettivi per tali ambiti sono la continuità con i prevalenti caratteri morfologici e tipologici che si sono venuti a consolidare con la pianificazione regolamentata dai PRG previgenti, con particolare riferimento al “Sistema di aree centrali” illustrati nel Quadro Conoscitivo e all'integrazione fra sistema residenziale, produttivo compatibile e servizi – spazi pubblici;

- c) Per consentire a tali politiche di dotarsi di strumenti idonei a governare le trasformazioni in situazioni diverse anche in modo significativo, il PSC assegna al RUE il compito di definire ed attuare le scelte generali attraverso strumenti diversificati in rapporto alla diversità delle situazioni fisiche e funzionali. **A tal fine è compito del POC e del RUE definire i Sub-Ambiti con funzioni prevalentemente residenziali e di servizi connotati da diverse condizioni morfologiche, tipologiche, di densità edilizia, e la corrispondente disciplina degli interventi edilizi e degli usi ammessi.**

Gli interventi di trasformazione in tali ambiti e sub-ambiti (in conformità alla L.R. 20/2000 **art. 29** c.2 lett. a, c.3) prescindono dalla validità temporale del POC e sono sempre attuati attraverso intervento diretto, ad eccezione per le aree sottoposte a PUA;

- d) Per quanto definito alla precedente lettera c), modifiche di perimetrazione dei sub-ambiti non costituiscono varianti al PSC;
- e) In regime transitorio fino all'adozione del POC, per gli AUC perimetrali dal PSC, valgono le classificazioni delle zone omogenee e le Norme Tecniche di Attuazione del PRG precedente.
- f) Negli Ambiti urbani consolidati (AUC) dovrà essere valutata la suscettività del terreno sulla base delle prove in sito ritenute di comune applicazione quali CPT e/o SPT e mediante le correlazioni disponibili in letteratura potrà essere valutata in via sperimentale la Vs.

Qualora gli interventi fossero di grande entità, si dovrà fare riferimento, oltre alle succitate metodologie di indagine a prove geofisiche in foro di tipo Down Hole (DH) e/o Cross Hole (CH). In tal caso si perverrà alla determinazione delle Vs in maniera diretta.

Si impone di esplorare un numero adeguato di verticali commisurato all'importanza dell'opera e alla estensione dell'area di indagine e che siano in numero sufficiente ad accertare la variabilità spaziale delle caratteristiche stratigrafiche e litotecniche del deposito.

Art.26.2 Requisiti e limiti alle trasformazioni

- a) L'autorizzazione ad interventi edilizi che comportino un incremento del carico urbanistico è comunque subordinata alla verifica della funzionalità e dell'efficienza della rete scolante artificiale, e se necessario al suo contestuale adeguamento.
- b) **Gli indici e gli usi dei sopracitati interventi per ciascun Sub-Ambito, sono definiti dal RUE, che ne disciplina le trasformazioni edilizie e le funzioni ammissibili in conformità all'art. A-10 della L.R. 20/2000, fermo restando che l'indice non potrà superare l'Uf = 0,5 mq/mq e le altezze per i nuovi edifici non potranno superare i 9,50 ml;**
- c) **I parametri quantitativi per attrezzature e spazi collettivi (standard) sono definiti dal RUE.**

- d) Il RUE provvederà a definire cartograficamente due Sub-Ambiti: AUC1 – AUC2, che saranno sottoposti alle seguenti disposizioni:

Sub-ambiti AUC1

Gli interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento e Ricostruzione sono ammessi nel rispetto dei seguenti limiti:

- UF max = 0,50 mq./mq.
- Q max = 40% della SF, o = Q preesistente se superiore
- H max = 9,50 m., o = H preesistente se superiore
- Superficie minima di intervento (SM) per i soli interventi NC = 500 mq.

Sub-ambiti AUC2: verde privato di pertinenza

- a. Porzioni degli ambiti urbani da sistemare e utilizzare come verde privato di pertinenza delle Unità Edilizie circostanti.
- b. In tali ambiti il piano si attua per intervento edilizio diretto su una superficie minima di intervento non inferiore alla superficie del lotto esistente alla data di adozione delle presenti norme.
- c. Le costruzioni esistenti in tali zone alla data di adozione delle presenti norme potranno essere ampliate una tantum nella misura massima pari al 25% della superficie utile residenziale preesistente e che si configura in un'unica soluzione architettonica per il complesso esistente.
- d. La sistemazione a giardino del lotto dovrà essere mantenuta o potenziata (così come risulterà dal progetto dell'area cortilizia). L'Amministrazione potrà, in sede di rilascio della concessione, prescrivere ulteriori interventi di sistemazione del verde e delle alberature.
- e. L'ampliamento di cui al precedente secondo comma non potrà essere consentito nel caso in cui, in base alle tavole di piano, gli edifici siano soggetti a restauro o a risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
- f. Eventuali edifici accessori esistenti nel lotto potranno essere recuperati all'uso residenziale, attraverso operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. In tal caso non è consentito alcun ampliamento degli edifici esistenti.

Art.26.3 Dotazioni di livello locale

Il POC può definire, previa intesa con le proprietà interessate, dotazioni di livello locale da realizzare entro gli ambiti urbani consolidati, in particolare per la realizzazione di attrezzature di interesse sociale, di spazi verdi attrezzati e di parcheggi pubblici .

Art.27 Ambiti da riqualificare (ARU)

Art.27.1 Definizione e perimetrazione

- a) sono le parti urbane che necessitano di riqualificazione per degrado urbanistico – edilizio e/o incompatibilità con le prevalenti

funzioni residenziali e/o per impatto ambientale delle strutture esistenti in rapporto al contesto morfologico e tipologico.

- b) Ai sensi dell'art.A-11 della L.R. 20/2000 il PSC individua ambiti urbani caratterizzati da carenze nella struttura morfologica e funzionale e da condizioni di degrado.

Art.27.2 Requisiti e limiti alle trasformazioni degli ARU

- a) Il PSC, per ciascun ARU, definisce una "Scheda Urbanistica" in cui vengono esplicitati i requisiti e i limiti alle trasformazioni. Il POC può definire per ciascun ARU, una "Scheda Norma":
- b) Eventuali modeste modifiche e/o rettifiche di perimetro degli ARU - a seguito dei rilievi specifici in rapporto anche alle proprietà catastali - costituiscono varianti di POC, senza che ciò comporti varianti al PSC.
- c) La "Scheda Urbanistica" definisce per ciascun ARU, la SLUD (Superficie Lorda Utile Definita), le funzioni ammesse e le dotazioni territoriali minime. Qualora la "Scheda Urbanistica" non normasse l'altezza massima, questa non potrà superare gli 10,0 ml o quella esistente se maggiore.
- d) Negli Ambiti da riqualificare (ARU) dovrà essere valutata la suscettività del terreno sulla base delle prove in sito ritenute di comune applicazione quali CPT e/o SPT e mediante le correlazioni disponibili in letteratura potrà essere valutata in via sperimentale la Vs. Qualora gli interventi fossero di grande entità, si dovrà fare riferimento, oltre alle succitate metodologie di indagine a prove geofisiche in foro di tipo Down Hole (DH) e/o Cross Hole (CH). In tal caso si perverrà alla determinazione delle Vs in maniera diretta. Si impone di esplorare un numero adeguato di verticali commisurato all'importanza dell'opera e alla estensione dell'area di indagine e che siano in numero sufficiente ad accertare la variabilità spaziale delle caratteristiche stratigrafiche e litotecniche del deposito.

Art.27.3 Ruolo del POC per l'attuazione delle previsioni del PSC entro gli ARU

- a) Ad eccezione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, gli interventi negli ARU si attuano attraverso il POC, al quale spetta:
- la selezione, sulla base delle priorità attuative fissate dall'Amministrazione, dell'accertamento della disponibilità degli interessati ad intervenire, della disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette eventualmente necessarie, e del coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel POC; degli ambiti entro i quali promuovere interventi di riqualificazione nell'arco temporale quinquennale di validità del piano.
- b) Per gli ARU dove sono presenti strutture incongrue per impatto ambientale, gli "Accordi con i privati", di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000, possono prevedere il trasferimento della Superficie Utile Lorda (Slu) esistente in eccedenza rispetto alle SLUD (Superficie lorda utile definita) stabiliti dal PSC o POC, nell'ambito APS, in particolare da localizzare nelle aree da convenzionare con il Comune di cui al successivo **art. 30**, fermo restando la disponibilità di queste.

Art.27.4 Attuazione degli interventi negli ARU

Negli ambiti urbani da riqualificare gli interventi sono programmati, entro i limiti definiti dal Piano Strutturale, dal POC e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) estesi ad un intero comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal PSC); il POC viene attuato con le stesse modalità di attuazione di cui al successivo **art. 28.2**.

Art.27.5 Interventi ammessi per gli ambiti o gli edifici non inclusi nel POC

Il RUE disciplina gli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC, garantendo la finalità generale di non compromettere attraverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e riqualificazione.

Art.28 Ambiti per i nuovi insediamenti (NU)**Art.28.1 Definizione e perimetrazione**

- a) Sono gli "Ambiti" che possono essere destinati a nuovi insediamenti, tali ambiti sono caratterizzati dalla equilibrata presenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili;
- b) Il PSC individua le parti del territorio oggetto di una nuova urbanizzazione, localizzandole nelle parti prossime ai tessuti urbani esistenti.

Art.28.2 Requisiti, limiti e attuazione degli interventi negli NU

- a) Il PSC per ciascun NU, definisce una "Scheda Urbanistica" in cui vengono esplicitati i requisiti e i limiti alle trasformazioni.
Negli Ambiti NU entro i limiti definiti dal Piano Strutturale, il POC può definire i perimetri dei Sub-Ambiti o dei Comparti Attuativi, identificati con la sigla Nun; detti Sub-Ambiti o Comparti Attuativi possono coincidere o meno con il perimetro dell'Ambito di PSC.
Per ciascun "Ambito" il POC può prevedere la « **Scheda Norma** » di cui al precedente comma 5 del presente art.25.
- b) Il POC ha il compito di selezionare le percentuali edificatorie da attuare nella dimensione temporale e/o di selezionare i Sub-Ambiti o "Comparti Attuativi" il cui perimetro coincide con la unità minima di intervento; in entrambi i casi il POC ne definisce gli interventi da effettuare nell'arco quinquennale di durata.
- c) Gli interventi si attuano previa approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) esteso o ad un intero "Ambito" o al "Sub Ambito" definiti dal POC e/o dalle Schede Norma.
- d) Nel caso che il POC all'interno dei perimetri degli Ambiti o dei Sub Ambiti individui dei "Comparti Attuativi" di valore quinquennale e definiti da "Schede norma", il PUA dovrà comunque essere esteso

all'intero "Ambito" o Sub Ambito definito dalla Scheda Norma e la convenzione dovrà prevedere modalità e tempi di attuazione di quelle opere di dotazione territoriale e infrastrutture di interesse generale, non comprese nel comparto di attuazione, ma previste nell'"Ambito" e definite dalla Scheda Norma.

- e) Le unità minime di intervento di PUA, oltre a quanto definito dal RUE, sono così definite:
- e1) Nel caso in cui il POC definisca un Sub-Ambito o un "Comparto Attuativo", l'unità minima di intervento coincide con il perimetro del Sub Ambito o del Comparto attuativo;
- e2) Nel caso in cui il POC definisca una percentuale edificatoria, l'unità minima di intervento viene perimetrata dallo stesso PUA.

In entrambi i casi devono essere garantite quelle dotazioni degli insediamenti ritenuti necessari dall'Amministrazione Comunale in conformità agli obiettivi e alle indicazioni della "Scheda Norma" di POC e in conformità alle previsioni di PSC nelle relative "Schede Norma" parte integrante delle norme.

- f) Gli indici e gli usi sono definiti nelle "Schede Urbanistiche" di cui all'Allegato A1.
- g) I parametri quantitativi per attrezzature e spazi collettivi (standard) sono definiti nelle "Schede Urbanistiche" di cui all'Allegato A1 e comunque in conformità al successivo **art. 32.6**.
- h) Ai sensi dell'**art. 30** c.10 della L.R. n.20/2000, il POC può attivare forme concorsuali, per valutare proposte alternative di intervento da parte dei proprietari degli immobili nonché di operatori interessati alla partecipazione agli interventi da realizzare.

- La definizione, a conclusione delle fasi di selezione, di accordi ai sensi dell'art.18 della L.R. n.20/2000, al fine di garantire modalità, tempi, standard qualitativi e ripartizione degli oneri connessi agli interventi di riqualificazione.

- La individuazione, anche in base all'esito degli accertamenti sopra richiamati, di stralci funzionali da attuare prioritariamente; in tal caso il POC dovrà garantire che tali stralci costituiscano sub-ambiti, la cui attuazione sia coerente con l'intervento complessivamente previsto dal PSC, attraverso linee-guida di assetto urbanistico-edilizio (grafiche e normative) approvate contestualmente al POC.

- i) Nel caso non sussistano o non si manifestino le condizioni per addivenire alla formulazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) privato consensuale per i Comparti attuativi o per le percentuali edificatorie previste nel POC, il Sindaco può esercitare la facoltà di invitare i proprietari delle aree interessate a presentare entro 60 giorni un progetto. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, l'Amministrazione Comunale provvederà: alla compilazione del Piano Urbanistico Attuativo d'ufficio ovvero del PLU (Piano di Lottizzazione di Ufficio) nei modi e nelle forme previste dalla Legge Urbanistica 17/8/1942 art.28 penultimo comma, oppure a suddividere l'area d'intervento in sub-comparti attuativi oppure stralciare i sopraccitati Comparti Attuativi con

eventuale inserimento di altri Comparti Attuativi, con specifica variante al POC oppure suddividere l'area di intervento in sub-comparti attuativi.

- l) Negli Ambiti per Nuovi insediamenti urbani (NU) dovrà essere valutata la suscettività del terreno sulla base delle prove in sito ritenute di comune applicazione quali CPT e/o SPT e mediante le correlazioni disponibili in letteratura potrà essere valutata in via sperimentale la Vs.

Qualora gli interventi fossero di grande entità, si dovrà fare riferimento, oltre alle succitate metodologie di indagine a prove geofisiche in foro di tipo Down Hole (DH) e/o Cross Hole (CH). In tal caso si perverrà alla determinazione delle Vs in maniera diretta. Si impone di esplorare un numero adeguato di verticali commisurato all'importanza dell'opera e alla estensione dell'area di indagine e sufficienti ad accertare la variabilità spaziale delle caratteristiche stratigrafiche e litotecniche del deposito.

Art.29 Ambiti specializzati per attività produttive (AP)

Art.29.1 Definizioni

- a) Sono le parti del territorio comunale caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive.
- b) Il PSC individua le parti del territorio caratterizzate, ai sensi dell'**art.A13** della L.R. 20/2000, della concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive.
- c) Nel territorio comunale gli ambiti specializzati sono distinti in:
- c1) **Area produttiva di rilievo sovracomunale** (APS).
- c2) **Aree produttive di rilievo comunale** (APC) che si articolano in diversi sub-ambiti:
- APC1 – Ambiti per nuovi insediamenti produttivi
 - APC2 – Ambiti per attività produttive esistenti (totalmente o prevalentemente edificate)
 - APC3 – Ambiti per nuovi insediamenti artigianali di servizio, commerciali e direzionali
 - APC4 – Ambiti per nuovi insediamenti turistico - ricettivi
 - APC5 – Ambiti per attività produttive insalubri esistenti
- d) Gli indici e gli usi dei sopraccitati interventi sono definiti dal successivo art.32.6, dalle "Schede Urbanistiche" di cui all'Allegato A1 o dal RUE.
- e) I parametri quantitativi per attrezzature e spazi collettivi (standard) sono definiti dalle "Schede Urbanistiche" di cui all'Allegato A1 o dal RUE.
- f) **Negli Ambiti specializzati per attività produttive e comunque in tutto il territorio comunale, sono vietati:**
- **nuove attività per "attività industriali a rischio di incidente rilevante", di cui all'allegato 1 del DPR 175/1988 e riportate in Appendice n°1 ad eccezione delle attività esistenti alla data di adozione delle presenti norme;**

- **nuove attività insalubri: in tali ambiti sono vietati cambi d'uso o nuovi insediamenti per le attività insalubri di prima classe di cui all'art.216 del R.D. 27/07/1934, n°1265, con relativo elenco approvato con D.M. 5/9/1994 (parte I: industrie di prima classe) riportato nell'Appendice 2. Ai fini della classificazione di tali attività si specifica che per "produzione" si intende ogni fase, anche parziale, del ciclo produttivo.**
Qualora nell'Appendice 2, in corrispondenza di numeri fosse indicato OMISSIS, significa che l'attività di cui al D.M. 09/09/1994, è ammissibile nel solo Ambito APS o nel territorio rurale per attività agricole specializzate (caseifici, stalle industriali, ecc...) qualora prevista dal RUE.
- **impianti operanti nel settore della Termodistruzione e Termomodificazione delle materie del ciclo produttivo;**

Art.29.2 Attuazione

- a) Nell'"Ambito" APS e nei Sub-ambiti APC1 (nuovi insediamenti produttivi), APC3 (nuovi insediamenti commerciali e/o direzionali), APC4 (Nuovi insediamenti per insediamenti ricettivi) gli interventi si attuano previa approvazione di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) la cui attuazione è subordinata all'inserimento del POC.
- b) Nell'Ambito APS e per i sopraccitati Sub-ambiti, il POC viene attuato con le stesse modalità di cui al **precedente art. 54.(1.3.2)**.
- c) Gli interventi negli altri ambiti AP (in conformità all'art. 29 comma 2 lett.c, comma 3 della L.R. 20/2000) si attuano mediante intervento edilizio diretto o in attuazione di concessioni in essere.

Art.30 Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale (APS)

1. La zona corrispondente ad una nuova area per "Ambito specializzato per attività produttive" a scala sovracomunale, integrato con attività terziarie, finalizzato alla localizzazione di nuove attività e/o al trasferimento di attività produttive incongrue con il tessuto edilizio esistente, compatibili con la struttura economica-produttiva del comune di Poviglio.

In tali ambiti sono vietati nuovi insediamenti per le attività insalubri di prima classe di cui all'art.216 del R.D. 27/07/1934, n°1265, con relativo elenco approvato con D.M: 5/9/1994 (parte I: industrie di prima classe). Ai fini della classificazione di tali attività si specifica che per "produzione" si intende ogni fase, anche parziale, del ciclo produttivo.

2. Tale zona è individuata nelle tavole di PSC e POC con la sigla APS.

Al fine di dare attuazione all'ambito produttivo di rilievo sovracomunale ed al suo inserimento in tutto o in parte nel POC, dovrà essere sottoscritto un Accordo Territoriale ai sensi dell'art. 15 e del comma 7, art. A-13 L.R. 20/2000.

Inoltre si evidenzia che la Stipula di "Accordo Territoriale preliminare" sarà stipulata prima dell'approvazione del PSC.

3. Il Piano si attua con PUA di iniziativa pubblica o privata nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- a) Funzione produttiva manifatturiera e assimilabile (Uc1 – Uc2 – Uc4 – Uc5);
 - b) Funzioni direzionali e complessi terziari (Ud1 – Ud2);
 - c) Funzioni produttive (Ue1 – Ue2 – Ue3);
 - d) Funzioni commerciali al dettaglio (Ug1 – Ug2b - Ug4 – Ug5 – Ug6) comunque non superiore al 15 % della Slu complessiva degli usi principali;
 - e) Infrastrutture tecnologiche (Um1 – Um2 – Um3);
 - f) Alberghiere e ristorative (Uh1 – Uh4);
 - g) Attività di parcheggio (Ui6);
 - h) Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti (Un9);
 - i) E' inoltre ammesso l'uso (Uf1), residenza con i seguenti limiti per ciascun lotto: Slu non superiore a 180 mq; il volume residenziale deve costituire un unico corpo con la parte produttiva o commerciale in continuità tipologica senza collegamenti con porticati.

Indici:

- Ut (Utilizzazione territoriale) = 4.500 mq/ha

VI (visuale libera applicata nei confini di proprietà del P.P.) = 0,4 con distanza minima dal ciglio stradale di 10 ml e dagli altri confini di 6 ml.

4. Il 30% della St, delle aree a proprietà privata, va riservato ad interventi sottoposti a Convenzione con il Comune per quanto riguarda il prezzo dei lotti privati urbanizzati e il tipo di attività da insediare che prioritariamente saranno prese in considerazione le aree per la rilocalizzazione di attività produttive esistenti nel Comune di Poviglio.

La Convenzione del PUA dovrà prevedere inoltre un elenco di attività da insediare, preferenziali e/o compatibili e/o da escludere, in rapporto agli obiettivi di cui al comma 1; sono comunque da escludere: attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti (DPR n° 175/05/1996); impianti operanti nel settore della termodistruzione, termomodificazione delle materie del ciclo produttivo, attività di compostaggio, cambi d'uso o nuovi insediamenti per le attività insalubri di prima classe di cui all'art.216 del R.D. 27/07/1934, n°1265, con relativo elenco approvato con D.M. 5/9/1994 (parte I: industrie di prima classe); riportati in elenco all'Appendice 2.

In caso di presenza di più proprietari – pubblici o privati – all'interno del comparto APS, la superficie utile di progetto (Slu) e i relativi oneri di costruzione e urbanizzazione e le percentuali di cui al comma 4, saranno complessivamente ripartite a ciascuna proprietà in quote proporzionali alla Superficie Territoriale (St) di pertinenza; detta ripartizione dovrà essere definita in sede di convenzione.

5. L'unità minima coincide con il perimetro del PSC o dei sub-comparti individuati dal POC; in caso che il POC preveda l'individuazione di sub-comparti (APSn) dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- j) ogni Sub-Comparto dovrà prevedere la propria quota di standard e le percentuali di convenzionamento e di cessione di cui al comma 4;
 - k) il progetto di viabilità e delle reti tecnologiche dovrà garantire l'accessibilità e l'allaccio ad ogni sub comparto;
 - l) la Convenzione stabilirà la quota dei costi e le relative indicizzazioni per quelle opere di urbanizzazione, che hanno garantito l'accessibilità e l'allaccio alle reti, da assegnare ai sub-comparti non attuati.
7. Il P.U.A. dovrà definire, con specifiche norme ed elaborati, i caratteri di unitarietà degli interventi; in particolare dovrà definire: allineamenti planimetrici ed altimetrici degli edifici, altezze massime e minime, materiali di rivestimento degli edifici, recinzione, aree verdi private e relative essenze arboree; in ogni caso dovrà essere prevista la dotazione minima di alberature ad alto fusto, nei lotti privati, di 1 albero ogni 400 mq di Sf.
8. Il comparto APS è realizzato con le dotazioni infrastrutturale ed ecologiche delle "aree ecologicamente attrezzate" di cui all'art. A-14 della L.R. 20/2000 e del relativo atto di indirizzo e coordinamento regionale.
Per la definizione e i contenuti di "Area ecologicamente attrezzata" si rinvia all'art.72.2 del RUE.
I requisiti urbanistico-edilizi-gestionali dell'area ecologicamente attrezzata saranno puntualmente definiti sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, in sede di definizione dell'Accordo Territoriale.
9. Trattandosi di area con condizioni di limitazione all'edificabilità, come esplicitati nella tav. B5 del "Quadro Conoscitivo", e dalla VALSAT oltre all'applicazione del successivo art. 72.2 (Aree ecologicamente attrezzate), la "Scheda Norma" di POC dovrà prevedere le misure atte ad impedire eventuali effetti negativi derivanti dagli impatti sul sistema idraulico-geologico, quali ad esempio realizzazione di una cassa di espansione per la raccolta di maggiori volumi d'acqua meteorica e, comunque, interventi atti a ridurre l'effetto della impermeabilizzazione nei confronti dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici.
10. Per gli edifici esistenti a tipologia rurale è consentito il recupero dei fabbricati esistenti con ampliamento "una tantum" del 25 % della Slu esistente, con destinazione ad usi ricettivi e di ristorazione ed attività a queste complementari quali sale convegni, uffici e servizi. Per tali usi gli standard previsti sono:
- Parcheggi inerenti alla costruzione: 1 mq/10mc;
 - S2= 100 mq ogni 100 mq di Slu, di cui 60% di verde pubblico e 40% di parcheggio pubblico.
11. Nella zona APS è consentito l'uso a "foresteria" intese come residenze temporanee ad uso esclusivo per i propri dipendenti

nella quota massima del 5% della Slu massima consentita e comunque non superiore ai 200 mq per ogni lotto; la tipologia, le modalità e i tempi d'uso di tali foresterie devono essere esplicitate nella Convenzione del PUA.

12. Nelle Aree Produttive Speciali (APS) dovrà essere valutata la suscettività del terreno sulla base delle prove in sito ritenute di comune applicazione quali CPT e/o SPT e mediante le correlazioni disponibili in letteratura potrà essere valutata in via sperimentale la Vs.

Qualora gli interventi fossero di grande entità, si dovrà fare riferimento, oltre alle succitate metodologie di indagine a prove geofisiche in foro di tipo Down Hole (DH) e/o Cross Hole (CH). In tal caso si perverrà alla determinazione delle Vs in maniera diretta. Si impone di esplorare un numero adeguato di verticali commisurato all'importanza dell'opera e alla estensione dell'area di indagine e sufficienti ad accertare la variabilità spaziale delle caratteristiche stratigrafiche e litotecniche del deposito.

Art.31	Prescrizioni generali per compatibilità di usi per gli ambiti AUC, ARU, NU.
---------------	------------------------------------------------------------------------------------

1. Relativamente alle destinazioni d'uso compatibili con la funzione residenziale (uso Uf1) di cui ai successivi **artt. 56, 57, 58, 59**, dovranno essere comunque verificati i livelli e soglie di compatibilità in rapporto ai seguenti parametri:
 - a) Emissioni atmosferiche, considerando se queste siano diffuse o convogliabili; ai fini della compatibilità sono comunque ammesse solo attività comprese nell'elenco di quelle ad "inquinamento poco significativo", di cui all'allegato 1 del DPR 25 luglio 1991.
 - b) Emissioni acustiche: la rumorosità prodotta deve essere comunque inferiore di 5 dB (A) al limite definito nelle zone di classe III, secondo quanto stabilito dalle tab. 1-2 allegate al DPCM 01/03/91.
 - c) Emissione di odori: tenendo conto del tipo di lavorazione o di cottura per attività di ristorazione.
 - d) Traffico indotto, tenendo conto della capacità di traffico e di parcheggio delle strade di accesso.
 - e) Pericoli indotti in caso di incidente – in ogni fase di lavorazione – compresi trasporto e deposito.
 - f) Aspetti quantitativi e qualitativi dei reflui prodotti in rapporto al corpo ricettore (fognatura pubblica, acque superficiali).
 - g) Caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti in rapporto alla possibilità di deposito temporaneo in attesa della raccolta e alla frequenza della raccolta.
 - h) Vibrazioni, tali da non provocare disturbi alla struttura edili, se contigua o inserita in un edificio plurifunzionale.
2. Le verifiche di compatibilità saranno eseguite in rapporto ai "Requisiti cogenti" così come specificato nel successivo art. 133 punto 2.3 o "Requisiti volontari" di cui al successivo art.133 punto 3.

TITOLO 4°: SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE**Art.32 Definizione e disciplina del sistema delle dotazioni territoriali e infrastrutture di interesse generale**

Per sistema delle dotazioni territoriali e infrastrutture di interesse generale si intendono in conformità all'art. A-6 della L.R. 20/2000:

Art.32.1 Standard di qualità urbana, intendendo il livello quantitativo e qualitativo dei sistemi:

a1 – infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.

È compito del POC definire nelle “Schede Norma” per gli Ambiti l'elenco degli interventi necessari per l'adeguamento delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (impianti e opere di prelievo e trattamento idrico; rete fognante, impianti di depurazione) e delle reti infrastrutturali delle strade; inoltre è compito del POC garantire che l'attuazione degli interventi programmati, negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, avvenga attraverso previa verifica di adeguatezza delle reti esistenti, ovvero di contestuale realizzazione delle infrastrutture necessarie, così come definite in tale sede, accertando le caratteristiche e l'efficienza delle reti esistenti e definendo i nuovi interventi necessari.

a2 – attrezzature e spazi collettivi:

La dotazione complessiva di attrezzature e spazi collettivi, fissata dalla L.R. 20 è intesa come standard geometrico complessivo, senza che all'interno di tale dotazione debba essere individuata dal PSC – né in termini quantitativi né in termini localizzativi – la dotazione relativa alle diverse categorie indicate dal 2° comma dell'art. A-24 della L.R. 20/2000.

a3 – Standard di urbanizzazione:

Con la sigla “U” si intendono le aree per gli standard di urbanizzazione diverse dai parcheggi, coincidenti le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (a1), attrezzature e spazi collettivi (a2).

a4 – Bilancio dei Servizi:

La specifica destinazione delle dotazioni assicurate dal PSC è definita attraverso la formazione di un **Bilancio dei Servizi** – di cui al successivo punto 32.3; il Bilancio dei Servizi potrà prendere in considerazione anche l'offerta di servizi di uso pubblico, espressa su aree private e/o per iniziativa di altri gestori privati.

Le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi sono regolamentate dal RUE e dal successivo art.32.6.

Art.32.2 Standard ecologico-ambientale, secondo quanto definito dall'art. A-6 c.3 della L.R. 20/2000.

Art.32.3 Ruolo del Bilancio dei servizi

In sede di POC, il Bilancio dei Servizi è da considerare come allegato al RUE per gli Ambiti Urbani Consolidati (AUC) e come allegato al POC per gli Ambiti di Nuovi Insediamenti (NU –AP) e di riqualificazione Urbanistica (ARU); in sede di POC il Bilancio dei Servizi è da intendersi come aggiornamento della Tav. B.8 del Quadro Conoscitivo; e come tale rinominata con la sigla “BS” (Bilancio dei Servizi); in detta tavola sono articolate e specificate le dotazioni complessive fissate dal PSC avendo riguardo per le diverse tipologie esistenti e di progetto di cui al **comma 2 art. A24 della L.R. 20/2000**, dette tipologie possono essere modificate secondo le modalità di approvazione del RUE per gli AUC e del POC per gli NU, AP, ARU.

Art.32.4 Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali

Le dotazioni previste dal PSC possono essere attuate:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell'area necessaria e attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati all'attuazione e alla futura gestione degli interventi e dei servizi connessi;
- attraverso il POC, entro gli Ambiti di nuovo insediamento (NU) e gli ambiti di riqualificazione urbana (ARU), sulla base delle indicazioni del PSC; ma secondo modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal POC;
- attraverso il POC, entro gli ambiti consolidati (urbani AUC), qualora si ritenga in quella sede di promuovere entro il termine di validità del POC, sia direttamente che attraverso Accordi con i privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate.

Art.32.5 Procedure espropriative

1. In materia specifica di procedure espropriative si rinvia alla L.R. 19/12/2002 n°37 e s.m. e secondo quanto definito al successivo comma 2.
2. Nei piani Urbanistici Attuativi programmati dal POC, possono essere individuate aree di Urbanizzazione primaria e Secondaria; in tal caso – ai fini perequativi – tali aree concorrono per una quota parte di Slu – definita dalla stessa “Scheda Norma” come Slu potenziale teorica; qualora vi fosse inerzia della proprietà a concorrere alla formazione e realizzazione del PUA – secondo le modalità attuative di cui al precedente art.24.2 – è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere all'esproprio di dette aree fermo restando l'annullamento di qualsiasi potenziale teorico di Slu come definito dalla Scheda Norma, tale facoltà è esercitabile anche per la viabilità carrabile e i percorsi ciclabili. Per le sopraccitate aree di Urbanizzazione e/o per le aree di dotazioni territoriali e infrastrutturali, individuate dal PSC, il sopraccitato potenziale teorico di SLU è, di massima, derivato percentualmente dal rapporto fra la superficie di dotazione territoriale e infrastrutturale di PSC e la superficie totale perimetrata di ambito di PSC.

Nei casi in cui nella Scheda Norma venga indicata la SLUD (Superficie Lorda Utile Definita) la Slu potenziale teorica si intende comunque comprensiva della SLUD.

**Art.32.6 Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi:
parametri quantitativi**

1. In tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Ricostruzione, e fatte salve norme specifiche diverse contenute nel POC, devono essere cedute gratuitamente al Comune le quantità minime di aree per attrezzature e spazi collettivi di cui al presente articolo; le quantità minime sono distinte in: aree P, da attrezzare a parcheggi pubblici, e aree U, quali aree a verde pubblico o per la realizzazione di altri tipi di attrezzature collettive.
2. In conformità all'art. A-22 c.3 della L.R. 20/2000 il PSC e/o il POC possono prevedere all'interno degli ambiti ARU, NU, AP quote di attrezzature e spazi collettivi maggiori di quelle previste dalla L.R. 20/2000.
3. Nei commi che seguono le quantità minime sono espresse come superficie in mq. di aree P o U per ogni 30 mq. di Slu interessata dagli interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Ricostruzione (con esclusione quindi di quelle eventuali porzioni di Slu preesistente che siano interessate solamente da interventi edilizi di tipo conservativo); tali quantità corrispondono alle dotazioni prescritte ai sensi dell'art. A-24 comma 3 della L.R. 20/2000.
4. Negli interventi edilizi diretti (non programmati nel POC), per i Nuclei Storici (NS) e gli Ambiti Urbani Consolidati (AUC):
 - a. Per gli usi residenziali e i servizi connessi (U1 – U5 – Ue1 – Ue2 – Ue3 – Ui1 – Ui2)
P = 10 mq.; al di sotto dei 2 posti auto, la dotazione può essere comunque monetizzata;
 - b. Per gli usi direzionali, commerciali e alberghieri e assimilabili (U2 – Ud1 – Ud2 – Ug2a,2b,3a,3b, - Ui3 – Ui4 – Ua6 – Uh1 – Uh2 – Uh3):
P = 40 mq.;
U = 60 mq.
 - c. Per gli usi di tipo produttivo (Uc – Ug4):
P = 10 mq.
 - d. Per gli altri usi non è richiesta cessione di aree.
5. Nei Piani Urbanistici Attuativi (programmati nel POC), per gli Ambiti Urbani Consolidati (AUC), per gli Ambiti da Riquilibrare (ARU), per gli Ambiti dei Nuovi Insediamenti (NU), per gli Ambiti Specializzati per attività produttive (AP):
 - a. Per gli usi residenziali e i servizi connessi (U1, U5, Ue1, Ue2, Ue3, Ui1, Ui2)
P = 10 mq.;
U = 20 mq.;
 - b. Per gli usi direzionali, commerciali e alberghieri (U2 – Ud1 – Ud2 – Ug2a,2b,3a,3b, Ui3 – Ui4 – Ua6 – Uh1 – Uh2 – Uh3):
P = 40 mq.;

U = 60 mq.

c. Per gli usi di tipo produttivo (usi Uc – Ug4):

P = 5% della ST.;

U = 10% della ST.

d. Per gli altri usi non è richiesta cessione di aree.

6. La eventuale monetizzazione degli standard è prevista e regolamentata del RUE e/o dal POC; la monetizzazione deve comunque rispettare le risultanze del Bilancio dei Servizi al fine di garantire le dotazioni minime della LR. 20/2000.

TITOLO 5° INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ**Art.33 Classificazione delle strade**

1. Le strade sono classificate ai sensi del D.L. 3/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni e in conformità alla delibera della G.P. n° 346 del 15/04/2002:

Strada extraurbana secondaria - Tipo C - riferita alla Viabilità di Progetto "Val d'Enza", la cui fascia di rispetto è di 30 ml fuori dai centri abitati; detta strada è accessibile attraverso le immissioni attualmente esistenti o quelle previste dal P.S.C. o dal P.O.C., nonché attraverso nuove immissioni purché distanti da quelle preesistenti o previste dal P.S.C. o dal P.O.C. non meno di m. 300.

Strade urbane di quartiere -Tipo E - (strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata). Ad integrazione delle norme del Codice della Strada, per tali strade negli interventi di Nuova Costruzione, Ristrutturazione, Ampliamento, deve essere rispettata una distanza minima di m. 10 dal confine stradale.

Strade extraurbane locali - Tipo F - (tutte le restanti strade provinciali, comunali e vicinali al di fuori dei centri abitati), con fascia di rispetto di 20 ml fuori dai centri abitati.

Strade urbane locali - Tipo F - (tutte le restanti strade interne ai centri abitati, non facenti parte degli altri tipi di strade), con fascia di rispetto di 10 ml fuori dai centri abitati.

2. Per quanto non definito dalle presenti norme, valgono le prescrizioni e le definizioni della legislazione vigente.
3. Il perimetro di "centro abitato" coincide con il perimetro di territorio urbanizzato (TU).

Art.34 Ambiti stradali: disciplina, requisiti tipologici delle strade urbane

1. Negli ambiti destinati specificatamente a sede stradale o ferroviaria, sono ammessi i seguenti usi:
 - Distribuzione carburanti per uso autotrazione
 - Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche
 - Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria
 - Mobilità veicolare
 - Mobilità ferroviaria
 - Parcheggi pubblici in sede propria
 - Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti.

Sono ammesse inoltre sistemazioni e manufatti complementari alle infrastrutture per la mobilità quali aree a verde di arredo, barriere antirumore ed elementi di arredo urbano.

Art.35 Strade private in territorio rurale

1. Le nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale dovranno essere di norma non asfaltate e di larghezza non superiore a m. 4,00, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra. Non è ammessa di norma l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state asfaltate in precedenza, né l'allargamento di tali strade oltre la sezione di m. 4,00, salvo particolari esigenze documentate di movimento di autoveicoli pesanti.

Art.36 Fasce di rispetto stradale e distanze minime dal confine stradale

1. Individuazione. Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato sono indicate nelle planimetrie di PSC e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a quella stabilita dal precedente [art. 33](#), in relazione alla classificazione della rete stradale.
2. Usi ammessi. Le fasce di rispetto stradale nelle zone non urbane sono destinate alla tutela della viabilità e delle ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde privato, conservazione dello stato di natura, barriere antirumore, sistemi di mitigazione, elementi di arredo urbano. Sono ammessi, oltre agli usi esistenti, ivi compresa la continuazione della coltivazione agricola gli usi:
 - Reti tecnologiche e relativi impianti
 - Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria
 - Mobilità veicolare
 - Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
 - Parcheggi pubblici in sede propria
 - Impianti di distribuzione carburanti

Art.37 Percorsi pedonali e ciclovie (piste ciclabili)

Individuazione. Nelle planimetrie del PSC sono indicate le ciclovie di livello provinciale; nelle tavole di POC sono indicati, con rappresentazione schematica, i principali percorsi e ciclabili pubblici esistenti e da realizzare di livello comunale. Tali individuazioni ha un valore di massima per quanto riguarda la localizzazione dei tracciati, i quali, ove non già esistenti, andranno esattamente individuati e localizzati sulla base di specifici progetti comunali di coordinamento; il POC può comunque individuare altri percorsi ciclabili o pedonali in conformità a specifici "accordi con i privati" di cui all'[art. 18](#) della L.R. 20/2000.

TITOLO 6° RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

Art.38 Elettrodotti e relative fasce di rispetto

1. La realizzazione di nuove linee elettriche è ammessa, con riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, previo assenso dell'Amministrazione comunale che potrà concordare modifiche di tracciato o particolari modalità di inserimento ambientale, in relazione alle caratteristiche delle aree attraversate.
2. Ai fini dell'applicazione della L.R. 30/2000 nonché della relativa "Direttiva" per l'applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, le Tavole del PSC individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione superiore a 15 kV (alta e media tensione), le cabine primarie, nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell'Ente gestore entro la data di adozione delle presenti norme. Le linee degli elettrodotti esistenti con tensioni inferiori a 15 kV interrate e non, sono indicati nella tavola del "Bilancio dei Servizi".
3. Al contorno degli elettrodotti ad alta tensione, e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, è indicata inoltre nelle medesime tavole una "fascia di attenzione", di larghezza pari a quella definita nella citata Direttiva regionale come "fascia di rispetto" per il perseguimento dell'obiettivo di qualità definito in un valore massimo di esposizione al ricettore di 0,2 micro-tesla, assumendo l'ipotesi che l'elettrodotto sia del tipo che determina la più intensa induzione magnetica, ossia il tipo a doppia terna non ottimizzata.
4. Il PSC non individua graficamente le linee elettriche a media tensione (15kV) esistenti, valutando che la loro localizzazione, riportata nella cartografia del Quadro Conoscitivo in particolare nelle Tav Bilancio dei Servizi, debba ritenersi indicativa. Le presenti NTA prescrivono tuttavia, per tali linee elettriche, il rispetto di una fascia la cui ampiezza è da assumere, in coerenza con il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2/0,5 micro Tesla (μT) di induzione magnetica, ai sensi della L.R. 30/2000 e direttiva applicativa. La localizzazione puntuale di tali linee e della relativa fascia di rispetto dovrà essere documentata da un rilievo cartografico, in sede di presentazione dei singoli progetti edilizi.
In particolare dovranno essere rispettate le seguenti distanze:

KV	Fascia di rispetto per terna o cavo singolo
15 KV (linea aerea in conduttori nudi)	20 metri
15 KV (cavo aereo)	3 metri
15 KV (cavo interrato)	3 metri

5. In ogni caso le “fasce di rispetto”, costituenti l'effettivo campo di applicazione delle norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico dettate dalla citata legge regionale, si devono intendere di larghezza pari a quella definita nella citata Direttiva applicativa in relazione alla tipologia di linea: terna singola, terna doppia ottimizzata, terna doppia non ottimizzata. Per le cabine la fascia di rispetto va definita sulla base di misure strumentali che attestino il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro-tesla misurato al ricettore.
6. All'interno delle fasce di rispetto non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d'uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili, essendo definiti tali, ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 30/2000, le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzate, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere.
7. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d'uso a condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione.
8. Per ogni richiesta di permesso di costruire o D.I.A. per interventi che ricadano in tutto o in parte all'interno delle fasce di attenzione, l'avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui alla L.R. 30/2000 e relativa Direttiva, delle eventuali ulteriori norme applicabili di emanazione nazionale, nonché delle disposizioni dei precedenti commi 5 e 6. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell'impianto rispetto all'immobile oggetto di intervento e dall'attestazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto sufficienti a definire l'ampiezza effettiva della fascia di rispetto, ovvero, in assenza di queste, dall'attestazione del rispetto dell'obiettivo di qualità attraverso misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato.
9. Con specifico riferimento al punto 13.1 della Direttiva applicativa della L.R. 30/2000, per alcune situazioni territoriali che prevedano la presenza di aree di sviluppo urbanistico, in particolare aree di espansione con piani attuativi già approvati o aree di completamento già dotate delle opere di urbanizzazione, che risultino in prossimità di impianti esistenti o ove si manifesti la necessità di potenziare la rete elettrica in aree fortemente urbanizzate, l'ampiezza delle fasce sopra indicate potrà essere minore, adottando il rispetto del valore di cautela pari 0,5 micro Tesla (μT), ovvero qualora si dimostri il perseguimento dell'obiettivo di qualità valutato sulla base della corrente media di esercizio riferita all'anno precedente ed incrementata del 5 %, cautelativo, tenuto conto dei programmi di sviluppoi per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,5 μT al ricettore.

KV	Fascia di rispetto per terna o cavo singolo
130 KV	50 metri
15 KV (linea aerea in conduttori nudi)	13 metri
15 KV (cavo aereo)	2 metri
15 KV (cavo interrato)	2 metri

10. I corridoi di fattibilità saranno sostituiti dalle fasce di rispetto dopo che l'Enel avrà ottenuto l'Autorizzazione alla costruzione secondo la LR 10/93.
11. La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del PTCP.
12. Le fasce di attenzione individuate graficamente nelle tavole del PSC decadono o si modificano di conseguenza qualora la linea elettrica venga spostata o interrata, salvo verifiche specifiche dell'ENEL o altro Ente erogatore o qualora intervengano specifiche normative regionali e/o che definiscano diversi parametri valutativi.

Art.39 Depuratori privati

1. I depuratori privati sono soggetti ad una fascia di rispetto degli impianti di depurazione dei reflui; anche se non individuata nelle tavole di piano essa costituisce il campo di applicazione dell'Allegato IV – punto 1.2 – della Delibera del “Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'Inquinamento” del 04.02.1997.
2. In tale fascia, pari ad una larghezza di m 100 dai limiti dell'area di pertinenza dell'impianto esistente o previsto, sono vietati gli interventi di NC, RI, AM di edifici. E' ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture, di manufatti diversi dagli edifici.
3. Gli edifici preesistenti potranno essere oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di zona in cui ricadono, di interventi di recupero, nonché di demolizione, con eventuale ricostruzione traslata al di fuori dell'ambito di rispetto.

Art.40 Impianti di trasmissione radio-televisiva

1. Gli impianti per l'emittenza radio-televisiva hanno una distanza di rispetto dal perimetro del centro abitato e dal territorio urbanizzabile dell'ampiezza di m 300, che costituisce il campo di applicazione delle norme del Capo II della L.R. 30/2000 e della relativa “Direttiva per l'applicazione” di cui alla delibera della G.R.

- n°197 art.4 del 20/02/2001, e successive eventuali modificazioni e integrazioni.
2. In tale fascia non sono ammessi nuovi insediamenti a destinazione residenziale o a servizi collettivi.
 3. La localizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radio-televisiva è ammessa esclusivamente nei siti individuati dall'apposito Piano Provinciale.

Art.41 Impianti di trasmissione per la telefonia mobile

1. Le tavole di PSC indicano la posizione degli esistenti impianti fissi di trasmissione per la telefonia mobile.
2. La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata dal rispetto delle norme di cui al Capo III della L.R. 30/2000 e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla delibera della G.R. n° 197 del 20/02/2001, e successive eventuali modificazioni e integrazioni. La localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa:
 - nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche;
 - sugli edifici di valore storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, di cui all'art. 53.1;
 - all'interno dei Centri Storici (CS) e degli Ambiti: AUC, ARU, NU.

Art.42 Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale

1. Le zone cimiteriali sono destinate alla tumulazione, l'inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché ai servizi civili e religiosi connessi. L'uso ammesso è: "Attrezzature cimiteriali, Parcheggi pubblici"; è ammesso inoltre l'uso "Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche" (in forma di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico) limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli riferiti alla funzione cimiteriale.
2. Sono ammessi, per intervento diretto, tutti i tipi di intervento nel rispetto dei seguenti indici:
 - H max = ml. 8,00 (salvo eventuali edifici o parti di edifici preesistenti di altezza superiore).
3. Le fasce di rispetto dei cimiteri (individuata nella cartografia di Piano con un perimetro) costituiscono il campo di applicazione dell'Art. 338 del R.D. 1265 del 1934 e del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, modificato dalla legge 166/2002 n° 28, in conformità alla L.R. 29 luglio 2004 n° 19. In tali fasce è vietato costruire nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti. E' ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici; all'interno di tale perimetro sono consentiti spazi a verde pubblico o privato.

4. Gli edifici esistenti all'interno delle aree di rispetto potranno essere oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di zona, di interventi di recupero, nonché di demolizione con ricostruzione; in quest'ultimo caso l'intervento deve comunque rispettare una distanza dell'edificio dal cimitero non inferiore a quella preesistente.

Art.43 Metanodotti

Le linee di Metanodotto sono recepite nelle tavole di PSC e di POC; per le quali sono previste le seguenti fasce di servitù (ius non aedificandi):

- Linea : 11,0 ml per lato;
- Linea : 20,0 ml per lato.

I tracciati indicati sono da considerarsi di massima; per il preciso posizionamento fanno fede i picchettamenti e la verifica con gli uffici SNAM.

Art.44 Attività di raccolta, deposito e rottamazione degli autoveicoli

Gli impianti di raccolta, deposito e rottamazione degli autoveicoli, hanno lo scopo della commercializzazione dei prodotti a mezzo della raccolta, stoccaggio provvisorio e cessione in conto vendita alle attività parallele di demolizione e sottomurazione al fine del recupero delle parti e dei materiali. Dette attività sono consentite nelle zone individuate nella cartografia di piano e normate dal RUE.

APPENDICE 1

ELENCO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (art.54.1.4 lett.g).

- 1 Impianti per la produzione , la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:
 - alchilazione
 - amminazione con ammoniaca
 - carbonilazione
 - condensazione
 - deidrogenazione
 - esterificazione
 - alogenazione e produzione di alogeni
 - idrogenazione
 - idrolisi
 - ossidazione
 - polimerizzazione
 - solfonazione
 - desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati
 - nitrazione e fabbricazione di derivati azotati
 - fabbricazione di derivati fosforati
 - formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici
 - distillazione
 - estrazione
 - solubilizzazione
 - miscelazione.
- 2 Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.
- 3 Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.
- 4 Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale di sintesi.
- 5 Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.
- 6 Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

Tabella 1.1 – Sostanze nocive e tipologie delle industrie in cui possono essere presenti

Sostanze tossiche e nocive	Tipologia di industrie nelle quali possono essere presenti
Biocidi e fitofarmaci	Chimiche
Composti organici vari	Chimiche, tessili, gomma e plastica, conciarie, produzione fibre chimiche, poligrafiche
Composti organo-alogenati	Chimiche, plastica
Emulsioni oleose ed olii	Metallurgiche, meccaniche, mezzi di trasporto, gomma
Fanghi contenenti olii	Metallurgiche, meccaniche, mezzi di trasporto
Fanghi di galvanica, con metalli pesanti	Metallurgiche, meccaniche, mezzi di trasporto, chimiche, conciarie, tessili, produzione fibre chimiche
Fanghi vernice	Metallurgiche, meccaniche, mezzi di trasporto
Melme di rettifica	Meccaniche, mezzi di trasporto
Prodotti a base di catrame	Chimiche
Sali di tepra	Metallurgiche, meccaniche
Soluzioni e fanghi con fenoli	Metallurgiche, chimiche, minerali non metalliferi, tessili, del legno
Solventi clorurati	Meccaniche, chimiche, gomma e plastica, mezzi trasporto, tessili
Soluzioni acide e basiche da trattamenti superficiali	Metallurgiche, meccaniche, mezzi di trasporto
Soluzioni contenenti: <ul style="list-style-type: none"> • Arsenico • Mercurio • Cadmio • Cromo • Piombo • Selenio • Rame • Zinco • Cianuri 	Metallurgiche, chimiche, poligrafiche, conciarie Metallurgiche, chimiche, meccaniche, gomma, carta Metallurgiche, chimiche, meccaniche, mezzi trasporto Metallurgiche, chimiche, meccaniche, tessili, conciarie, poligrafiche, mezzi trasporto Metallurgiche, chimiche, meccaniche, poligrafiche Metallurgiche, chimiche, meccaniche, poligrafiche Metallurgiche, chimiche, meccaniche, produzione cellulosa e fibre chimiche, mezzi trasporto Metallurgiche, chimiche, meccaniche, gomma e plastica Metallurgiche, chimiche, meccaniche, gomma e plastica, mezzi trasporto
Solventi organici	Metallurgiche, meccaniche, chimiche, mezzi trasporto, conciarie, gomma e plastica, poligrafiche

APPENDICE 2

(art.63 comma3)

R.D. del 27/07/1934 n.1265
T.U. delle leggi sanitarie
DELLE LAVORAZIONI INSALUBRI

.....OMISSIS

Art. 216 (Stralcio)

- a. Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
- b. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

OMISSIS

ELENCO ATTIVITA' DI INDUSTRIE INSALUBRI di cui al D.M. 2 marzo 1987, di cui all'art. 216 del TULS. (art. 54.1.4 lett.g)

Il Ministro della Sanità

Visto l'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 101 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Visto l'elenco delle lavorazioni insalubri approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1912 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 27 febbraio 1912), e modificato con decreto ministeriale 15 ottobre 1924 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 1924), decreto ministeriale 26 febbraio 1927 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1927), decreto ministeriale 3 novembre 1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 13 dicembre 1967), decreto ministeriale 12 febbraio 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 12 marzo 1971), decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 12 gennaio 1977), decreto ministeriale 19 novembre 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 377 del 9 dicembre 1981) e decreto ministeriale 2 marzo 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 30 marzo 1987);

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha riveduto tale elenco introducendovi le aggiunte e le modifiche ritenute necessarie;

Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

É approvato l'allegato elenco delle industrie insalubri che sostituisce l'elenco di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1912, e successive modifiche.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO - ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI

TABELLA

Parte I - Industrie di prima classe

A) SOSTANZE CHIMICHE

Fasi interessate dell'attività industriale

1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati	produzione
2. Acetilene	produzione
3. Acetone	produzione
4. Acido acetico	produzione
5. Acido benzoico	produzione
6. Acido bromidrico	produzione, impiego, deposito
7. Acido cianidrico	produzione, impiego, deposito
8. Acido cloridrico	produzione, impiego, deposito
9. Acido fluoridrico	produzione, impiego, deposito
10. Acido formico	produzione, impiego, deposito
11. Acido fosforico	produzione
12. Acido nitrico	produzione, impiego, deposito
13. Acido ossalico	produzione
14. Acido picrico	produzione, impiego, deposito
15. Acido solfidrico	produzione, impiego, deposito
16. Acido solforico	produzione, impiego, deposito
17. Acqua ossigenata, perossidi e persali	produzione
18. Acqua regia	produzione
19. Acrilamide	produzione, impiego
20. Allumina	produzione, impiego, deposito
21. Alluminio	produzione, deposito, polveri
22. Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci)	produzione, impiego, deposito
23. Amine	produzione, impiego, deposito
24. Amino-derivati organici (non compresi in altre voci)	produzione, impiego, deposito
25. Ammoniaca	produzione, impiego, deposito
26. Anidride acetica	produzione, impiego, deposito
27. Anidride carbonica	produzione
28. Anidride fosforica	produzione, impiego
29. Anidride ftalica	produzione, impiego, deposito
30. Anidride maleica	produzione, impiego, deposito
31. Anidride solforosa	produzione, impiego, deposito
32. Antimonio e composti	produzione, impiego
33. Argento	produzione

34.	Arsenico e composti	produzione, impiego
35.	Benzolo ed omologhi	produzione, impiego
36.	Berillio e composti	produzione, impiego
37.	Boro trifluoruro	produzione, impiego, deposito
38.	Bromo	produzione, impiego, deposito
39.	Bromuri alcalini	produzione
40.	Cadmio e composti	produzione, impiego
41.	Calcio ossido	produzione
42.	Calcio carburo	produzione
43.	Calcio cianamide	produzione
44.	Calcio nitrato	produzione
45.	Carbonile cloruro (fosgene)	produzione, impiego
46.	Carbonio solfuro	produzione, impiego, deposito
47.	Ciano-derivati organici (non compresi in altre voci)	produzione
48.	Cianogeno (composti del)	produzione, impiego, deposito
49.	Cianuri	produzione, impiego, deposito
50.	Cicloesile acetato	produzione, impiego, deposito
51.	Clorati e perclorati di sodio e di potassio	produzione, impiego, deposito
52.	Cloriti	produzione
53.	Cloro	produzione, impiego, deposito
54.	Cloro biossido	produzione, impiego, deposito
55.	Cloropicrina	produzione, impiego, deposito
56.	Cobalto e composti	produzione, impiego
57.	Cromo e composti	produzione, impiego
58.	Dietil-solfuro	produzione, impiego, deposito
59.	Dimetil solfuro	produzione, impiego, deposito
60.	Esteri acrilici e metacrilici	produzione, impiego
61.	Etere cianocarbonico	produzione, impiego, deposito
62.	Etere etilico	produzione, impiego, deposito
63.	Etilene ossido	produzione, impiego, deposito
64.	Etilsopropilsolfuro	produzione, impiego, deposito
65.	Fenolo e clorofenoli	produzione, impiego
66.	Fluoro	produzione, impiego, deposito
67.	Fosforo	produzione, impiego, deposito
68.	Fosforo, derivati organici (non compresi in altre voci)	produzione
69.	Furfurolo	produzione
70.	Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche (non compresi in altre voci)	produzione, impiego, deposito
71.	Gesso	produzione
72.	Glicerina	produzione
73.	Glucosio	produzione
74.	Idrogeno	produzione, impiego, deposito
75.	Idrogeno fosforato	produzione, impiego, deposito
76.	Iodio	produzione
77.	Ipocloriti, conc. C1 attivo 10%	produzione
78.	Isonitrili	produzione, impiego
79.	Magnesio	produzione, impiego
80.	Manganese e composti	produzione, impiego
81.	Mercaptani	produzione, impiego, deposito
82.	Mercurio e composti	produzione, impiego
83.	Metile bromuro	produzione, impiego, deposito
84.	Metile cloruro	produzione, impiego, deposito
85.	Metile solfato	produzione, impiego, deposito
86.	Naftalina	produzione
87.	Nerofumo (nero di carbone)	produzione
88.	Nichel e composti	produzione, impiego

89.	Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci)	produzione, impiego, deposito
90.	Nitrocellulosa	produzione, impiego, deposito
91.	Nitroglicerina ed altri esteri nitrici di polialcooli	produzione, impiego, deposito
92.	Osmio e composti	produzione, impiego
93.	Piombo e composti	produzione, impiego
94.	Piombo-alchili (tetraetile e tetrametile)	produzione, impiego, deposito
95.	Policlorobifenili e policloroterfenili	produzione, impiego, deposito
96.	Potassio	produzione, impiego, deposito
97.	Potassio idrossido	produzione
98.	Propilene ossido	produzione, impiego, deposito
99.	Rame	produzione, metallurgia
100.	Silicio	produzione
101.	Sodio	produzione, impiego, deposito
102.	Sodio carbonato	produzione
103.	Sodio idrossido	produzione, impiego, deposito
104.	Sodio solfuro	produzione
105.	Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti	produzione, impiego
106.	Solfoderivati organici (non compresi in altre voci)	produzione
107.	Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Produttori di olio delle sanse	produzione, impiego, deposito
108.	Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 (non comprese in altre voci)	produzione, impiego, deposito
109.	Stagno	produzione
110.	Tallio e composti	produzione, impiego
111.	Tetraidrotiofene	produzione, impiego, deposito
112.	Titanio biossido	produzione
113.	Vanadio e composti	produzione, impiego
114.	Zinco e composti	produzione, impiego
115.	Zolfo	produzione, impiego, deposito
116.	Zolfo dicloruro	produzione, impiego, deposito

B) PRODOTTI E MATERIALI

1.	Abrasivi	produzione di abrasivi naturali e sintetici
2.	Accumulatori	produzione
3.	Acetati di olio di flemma	produzione
4.	Agglomerati di combustibili in genere	preparazione
5.	Aggressivi chimici	produzione, deposito
6.	Agrumi, frutta, legumi	deposito con trattamento mediante gas
7.	Alcooli	produzione
8.	Aldeidi	produzione
9.	Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono	produzione, impiego
10.	Amido e destrina	produzione
11.	Antibiotici	produzione
12.	Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e	

	successive modificazioni)	produzione, formulazione
13.	Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi	distillazione, preparazione, lavorazione
14.	Benzina (vedi idrocarburi)	
15.	Bozzoli	lavorazione, impiego
16.	Budella	lavorazione, impiego, deposito
17.	Calce	produzione
18.	Calcestruzzo	produzione centralizzata di impasti
19.	Canapa	trattamento, lavorazione
20.	Carbone Animale	produzione
21.	Carbone attivo	produzione
22.	Carni e prodotti della pesca	lavorazione, conservazione
23.	Carte e cartoni	produzione, recupero
24.	Cartoni	catramatura, bitumatura con resine a solvente organico
25.	Cascami di legno	lavorazione con colle animali e resine sintetiche
26.	Catalizzatori	produzione, impiego, rigenerazione
27.	Catrame	produzione, frazionamento
28.	Cavi e fili elettrici	smaltatura
29.	Cellulosa rigenerata	produzione
30.	Celluloide	produzione, lavorazione
31.	Cellulosa acetati ed altri esteri della cellulosa	produzione
32.	Cellulosa e paste cellulosiche	produzione
33.	Cementi	produzione
34.	Ceramiche, grès, terre cotte, maioliche e porcellane	produzione
35.	Coke	produzione
36.	Colle e gelatine animali e sintetiche	produzione
37.	Collodio	produzione
38.	Coloranti	produzione, impiego
39.	Compensati, truciolati, paniforti	produzione
40.	Concianti naturali e sintetici	produzione, preparazione
41.	Concimi chimici	produzione, formulazione
42.	Concimi da residui animali e vegetali	preparazione
43.	Conserven, semiconserven ed estratti alimentari animali e vegetali	produzione
44.	Cosmetici	produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
45.	Detergenti	produzione
46.	Disinfestanti e insetticidi per uso domestico, civile e veterinario, soggetti a registrazione come presidi medico-chirurgici	
47.	Ebanite	produzione
48.	Elettrodi di grafite	produzione
49.	Erbicidi (non compresi in altre voci) e fitoregolatori	produzione, formulazione
50.	Esplosivi	produzione, manipolazione, deposito
51.	Estratti d'organo	produzione
52.	Farmaceutici	produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
53.	Fecole	produzione
54.	Fenoplasti	produzione, lavorazione
55.	Ferro, ghisa, acciaio	produzione
56.	Ferro-silicio ed altre ferroleghe	produzione
57.	Fiammiferi	produzione

58.	Fibre chimiche	produzione
59.	Fibre tessili	filatura, tessitura
60.	Filati (vedi tessuti)	
61.	OMISSIS	
62.	Gas compressi, liquefatti	produzione, deposito presso produttori e grossisti
63.	Gas illuminante	produzione
64.	Gas povero (gas misto)	produzione
65.	Gomma naturale	vulcanizzazione, altri trattamenti chimici
66.	Gomma sintetica	produzione, lavorazione
67.	Grafite artificiale	produzione
68.	Grassi ed acidi grassi	grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali e vegetali (con l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione dell'olio vergine di oliva); acidi grassi: produzione, lavorazione (saponificazione, distillazione)
69.	Grassi idrogenati	produzione
70.	Idrocarburi	frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione)
71.	Inchiostri	produzione
72.	Intermedi per coloranti	produzione
73.	Lana	carbonizzo con acidi
74.	Leghe metalliche	produzione
75.	Legno	distillazione, trattamento per la conservazione
76.	Lino	trattamento, lavorazione
77.	Linoleum	produzione
78.	Lucidi per calzature	produzione
79.	OMISSIS	
80.	Materie plastiche	produzione di monomeri, di intermedi; produzione di resine per polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con esclusione delle lavorazioni meccaniche a freddo)
81.	Metalli (quelli non già considerati come singola voce)	lavorazione di minerali per la separazione, raffinazione di metalli
82.	Metalli	fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio, tranciatura, altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, smaltatura
83.	Minerali e rocce	macinazione, frantumazione
84.	Minerali non metallici	lavorazione, trasformazione
85.	Minerali solforati	arrostimento
86.	Oli di flemma (acetati di)	produzione
87.	Oli essenziali ed essenze	produzione, lavorazione, deposito
88.	Oli minerali	lavorazione, rigenerazione
89.	Oli sintetici	produzione, lavorazione, rigenerazione
90.	Opoterapici (vedi estratti d'organo)	
91.	Ossa e sostanze cornee	deposito, lavorazione, impiego
92.	Pelli fresche	deposito. trattamenti
93.	Peltro (vedi leghe metalliche)	
94.	Pergamena e pergamina	produzione

95.	Pigmenti metallici	produzione
96.	Pitture e vernici	produzione, miscelazione, confezionamento
97.	Piume, mezze piume e piumini	deposito e trattamenti di materiale grezzo
98.	Pneumatici	produzione, ricostruzione
99.	Resine sintetiche (vedi materie plastiche)	
100.		Rifiuti solidi e liquami depositi ed impianti di depurazione, trattamento
101.	Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni	
102.	Sangue animale	lavorazione
103.	Sanse	estrazione con solventi
104.	Saponi (vedi grassi ed acidi grassi)	
105.	Sardigne	
106.	Scisti (vedi asfalti)	
107.	Seta	preparazione
108.	Smalti e lacche (non comprese in altre voci)	produzione, miscelazione, confezionamento
109.	Solventi alogenati	produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamento
110.	Tabacchi	manifattura
111.	Tannici, estratti e scorse concianti (vedi concianti naturali e sintetici)	
112.	Tessuti (filati)	produzione, formulazione catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione, stampa
113.	Torba	lavorazione
114.	Vetro	produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici
115.	Vinacce	lavorazione

C) ATTIVITÀ INDUSTRIALI

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Allevamento di larve ed altre esche per la pesca
5. Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione
6. OMISSIS
7. Centrali termoelettriche
8. Concerie
9. Deposito e demolizione di autoveicoli e altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali)
10. Distillerie
11. Filande
12. Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia

13. Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività
14. Inceneritori
15. Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci
16. Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali

17. Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura
18. Motori a scoppio: prova dei motori
19. Petrolio: raffinerie
20. OMISSIS
21. OMISSIS
22. OMISSIS
23. Stazioni di disinfestazione
24. OMISSIS
25. OMISSIS
26. OMISSIS
27. OMISSIS
28. Zuccherifici, raffinazione dello zucchero

Parte II - Industrie di seconda classe

OMISSIS